Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 **Roma — Giovedì, 1 febbraio** **Numero 26**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

INSERZIONI.

LEGGI E DECRETI

Legge 3 dicembre 1922, n. 1827, che converte in legge il Regio decreto 18 gennaio 1920, n. 59 che estende le disposizioni del R. decreto 15 agosto 1919, n. 1514, alle locazioni di locali adibiti ad uso industriale siti nei comuni delle Provincie già invase dal nemico.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto 18 gennaio 1920, n. 59, che estende le disposizioni del R. decreto 15 agosto 1919, n. 1514, alle locazioni di locali adibiti ad uso industriale siti nei Comuni delle Provincie già invase dal nemico.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — TEOFILO ROSSI — OVIGLIO.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Legge 3 dicembre 1922, n. 1828, che converte in legge il R. decreto 17 agosto 1919, n. 1629, concernente il pagamento delle indennità per risarcimento dei danni di guerra, per i quali il Ministero del tesoro mette a disposizione degli intendenti di finanza i fondi necessari, con facoltà di eccedere non oltre un milione il limite di somma stabilito dall'art. 50 del testo unico della legge 17 febbraio 1884, n. 2017 (serie 3ª) per la emissione dei relativi mandati.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Reale decreto 17 agosto 1919, n. 1629, concernente il pagamento delle indennità per il risarcimento dei danni di guerra, per i quali il Ministero del tesoro mette a disposizione degli Intendenti di finanza i fondi necessari, con facoltà di eccedere, non oltre un milione, il limite di somma stabilito dall'art. 50 del testo unico della legge 17 febbraio 1884, num. 2017 (serie 3ª), per la emissione dei relativi mandati

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — DE STEFANI

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Legge 3 dicembre 1922, n. 1829, che converte in legge il R. decreto 27 novembre 1919, n. 2494, che dispone l'invio in missione del personale di ruolo presso le Intendenze di finanza, le Agenzie delle imposte dirette e gli Uffici tecnici di finanza e del catasto nelle terre liberate pel disimpegno dei servizi inerenti alle operazioni di accertamento e liquidazione dei danni di guerra, e determina inoltre le indennità spettanti al personale medesimo.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 27 novembre 1919, n. 2494, che dispone l'invio in missione del personale di ruolo presso le Intendenze di finanza, le Agenzie delle Imposte dirette e gli Uffici tecnici di finanza e del catasto nelle Terre liberate pel disimpegno dei servizi inerenti alle operazioni di accertamento e liquidazione dei danni di guerra, e determina inoltre le indennità spettanti al personale medesimo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1826, concernente la costituzione di un ruolo unico tra gli impiegati del ruolo dell'Amministrazione coloniale e quelli dei ruoli dell'Eritrea e della Somalia italiana.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, che confe-

risce al Governo del Re pieni poteri per la riforma della pubblica Amministrazione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, d'accordo con i Ministri dei dicasteri interessati;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° gennaio 1923 sarà costituito un ruolo unico per ogni categoria tra gli impiegati del ruolo dell'Amministrazione coloniale e quelli dei ruoli dell'Eritrea e della Somalia italiana.

I posti di ruolo per ciascun grado risultano dalle tabelle annesse al presente decreto.

Art. 2.

Gli impiegati del ruolo dell'Amministrazione coloniale e quelli dei ruoli dell'Eritrea o della Somalia italiana, che si trovano in servizio alla data di applicazione del presente decreto, prendono posto nei rispettivi gradi del ruolo unico, in base alla propria anzianità nel grado.

Coloro, che conservano *ad personam* il titolo di vice direttore generale, precedono nel grado di direttore gli altri che non abbiano tale titolo.

Gli attuali aiutanti coloniali del ruolo dell'Amministrazione coloniale prendono posto nel grado di ufficiale coloniale, in base alla loro anzianità nel grado di archivista.

Art. 3.

Gli impiegati del ruolo unico del personale coloniale prestano servizio nelle colonie, tranne quelli che sono distaccati presso l'Amministrazione centrale.

Il numero massimo dei funzionari del ruolo unico, che, per ciascun grado, possono essere distaccati in servizio presso l'Amministrazione centrale, sarà stabilito con decreto Reale, in relazione ai bisogni di essa.

Le Direzioni generali dell'Amministrazione centrale restano fissate nel numero di due, rispettivamente per i servizi delle colonie dell'Africa settentrionale e per quelli delle colonie dell'Africa orientale.

Art. 4.

Con decreto Reale da promuovere dal Ministro delle colonie, di concerto con gli altri Ministri competenti, sarà stabilito il numero degli impiegati civili e militari di altre Amministrazioni, occorrenti per le peculiari esigenze di taluni uffici dell'Amministrazione coloniale.

Questi impiegati civili e militari sono temporaneamente collocati fuori del proprio ruolo organico; i loro posti sono dichiarati vacanti e lo stipendio e le competenze ad essi spettanti vanno a carico dei fondi messi a disposizione dell'Amministrazione coloniale.

I detti impiegati mantengono, in ogni caso, il grado che avevano nel loro ruolo e conservano tutti i loro diritti di carriera; riprendendo servizio nell'Amministrazione cui appartengono, vanno ad occupare nel ruolo di questa il posto loro spettante.

Gli ultimi nominati nel ruolo medesimo rimangono, ove occorra, in soprannumero e gli stipendi di questi saranno corrisposti nella parte straordinaria dei bilanci dei rispettivi Ministeri, fino a che troveranno posto nel ruolo.

Art. 5.

Con decreto del Ministro delle colonie sarà determinato il numero massimo degli impiegati a ferma temporanea che, in relazione alle esigenze dei servizi ed agli stanziamenti del bilancio, potrà essere tenuto in servizio di ciascuna colonia.

Art. 6

Il ruolo del personale femminile del Ministero delle colonie è soppresso.

Al personale che rimane nel detto ruolo fino alla sua completa soppressione, continua ad essere applicato il trattamento economico e giuridico di cui al R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

Per le esigenze del servizio di copia il Ministro delle colonie è autorizzato ad assumere personale a ferma temporanea nel numero massimo di venti, compreso in tale numero il personale del ruolo da sopprimere.

Il trattamento economico da farsi a tale personale sarà stabilito con decreto emesso dal Ministro delle colonie, di concerto con quello del tesoro.

Con analogo provvedimento sarà stabilito il trattamento di quiescenza del personale femminile del ruolo da eliminare e di quello a ferma temporanea.

Art. 7.

I posti di primo consigliere aggiunto e di primo ragioniere, vacanti alla data di attuazione del presente decreto, saranno conferiti rispettivamente ai consiglieri aggiunti e ai ragionieri, alle condizioni e nel modo di cui alla lettera *b)* dell'art. 18 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

Art. 8.

I posti che siano vacanti nell'ultimo grado di ciascuna categoria all'attuazione del presente decreto, potranno eccezionalmente essere conferiti, per non più di un terzo, a personale straordinario che si trovi in servizio nell'Amministrazione coloniale e ad ufficiali effettivi, o di complemento, che siano adibiti in colonia ad incarichi civili con funzioni di carattere politico-amministrativo.

Sarà titolo di preferenza l'aver prestato servizio in reparti combattenti in qualità di ufficiale.

Saranno pure preferiti coloro che siano in possesso del titolo di studio per l'ammissione a ciascuna carriera.

Sulle domande, che dovranno essere presentate entro tre mesi dall'andata in vigore del presente decreto, e sui titoli prodotti dagli interessati, si pronuncierà il Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Con decreto Reale da promuovere dal Ministro delle colonie, di concerto col Ministro del tesoro, saranno apportate negli ordinamenti vigenti riguardanti il trattamento del personale per il servizio in colonia, le modificazioni necessarie in conseguenza della formazione del ruolo unico dell'Amministrazione coloniale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DIAZ — T. DI REVEL — DE STEFANI — OVIGLIO — GENTILE — CARNAZZA — DE CAPITANI D'ARZAGO — T. ROSSI — CAVAZZONI — COLONNA DI CESARÒ.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO

Tabella A.

Personale amministrativo.

Governatori (a), posti 4.
Direttori generali, posti 2.
Segretari generali (b).
Direttori, posti 29.
Consiglieri, posti 47.
Primi consiglieri aggiunti, posti 18.
Consiglieri aggiunti, posti 32

Resta ferma per gli ufficiali coloniali di 1ª e 2ª classe del ruolo dell'Eritrea annesso all'ordinamento approvato col R. decreto 22 settembre 1905, n. 507, la disposizione contenuta nell'art. 16 del R decreto 1 maggio 1921, n. 706.

---

a) Ai governatori, oltre l'assegno annuo di L. 24.000, compete una indennità per spese di rappresentanza che è fissata nel relativo decreto di nomina. Ai governatori che, prima della nomina, appartenevano ai ruoli organici statali e che, al cessare delle loro funzioni, non rientrino nel proprio ruolo, sono applicabili le disposizioni di cui agli art. 33 e seg. del T. U delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato col R. decreto 22 novembre 1908, n. 693. Per il trattamento economico relativo si ha riguardo allo stipendio del grado ricoperto prima della nomina a governatore.

b) Ai segretari generali compete lo stipendio del proprio grado, una indennità coloniale ed altra per spese di rappresentanza, che sono fissate nel decreto di nomina. Il funzionario nominato segretario generale può essere surrogato nel proprio ruolo, ma conserverà ad ogni effetto il titolo ed il grado nonchè i diritti alla carriera che gli competono. Cessando da tale incarico, rioccupa nel ruolo il posto che gli spetta per la conservata anzianità. L'ultimo nominato nel ruolo medesimo rimane in soprannumero, fino a che trovi posto nel ruolo.

Tabella B.

Personale di ragioneria.

Direttore capo, posti n. 1
Direttore capo divisione, id. 2.
Ragionieri capi, id. 17.
Primi ragionieri, id. 13.
Ragionieri, id. 15.

Tabella C.

Personale con cariche speciali.

Bibliotecario, posti n. 1.
Capo ufficio cifra, id. 1.
Capo cartografo, id. 1.

Tabella D.

Personale degli ufficiali ed aiutanti coloniali.

Ufficiali coloniali, posti n. 15.
Aiutanti coloniali, id. 18.

Resta ferma per gli ufficiali coloniali di 2ª categoria, appartenenti al ruolo dell'Eritrea annesso all'ordinamento, approvato con R. decreto 22 settembre 1905, n. 507, la disposizione contenuta nell'art. 17 del R. decreto 1° maggio 1921, n. 706. Resta pure ferma la disposizione contenuta nell'art. 15 dello stesso R. decreto 1° maggio 1921, n. 706.

Tabella E.

Personale d'ordine.

Archivisti, posti n. 15.
Applicati, id. 20.

Tabella F.

Personale subalterno.

Commessi ed uscieri capi, posti n. 14.
Uscieri, id. 33.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
FEDERZONI.
DE STEFANI.

Regio decreto 18 gennaio 1923, n. 106, col quale vengono trasferiti dal Ministero delle terre liberate a quello dei lavori pubblici i compiti relativi alla ricostituzione dei beni degli Enti pubblici locali danneggiati dalla guerra nelle terre liberate e redente.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul risarcimento dei danni di guerra 27 marzo 1919, n. 426, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 19 gennaio 1918, n. 41, di istituzione del Ministero per le terre liberate e quelli di proroga successivi;

Visto il R. decreto 9 giugno 1921, n. 825, che affida al Ministero per le terre liberate i servizi per il risarcimento dei danni di guerra nelle nuove Provincie;

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, concernente: Delegazione di pieni poteri al Governo del Re per il riordinamento del sistema tributario e della pubblica Amministrazione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per le terre liberate, di

concerto col Ministro per i lavori pubblici e col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° febbraio 1923, sono trasferiti al Ministero dei lavori pubblici tutti i compiti e tutti i poteri di cui appresso, affidati sia congiuntamente che separatamente ai Ministeri del tesoro e delle terre liberate dai decreti Luogotenenziali 27 marzo 1919, n. 426, (art. 36), e 8 giugno 1919, n. 925, e dai Regi decreti 6 ottobre 1919, n. 2094, 18 aprile 1920, n. 523, 1° settembre 1920, n. 1524, 3 aprile 1921, n. 570, 9 giugno 1921, n. 825, 5 ottobre 1921, n. 1569, e dalla legge 10 dicembre 1922, n. 1722, e da ogni altra vigente disposizione di legge:

a) ricostituzione a carico dello Stato dei beni danneggiati dalla guerra delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza e risarcimento dei danni di guerra da essi sofferti;

b) risarcimento di danni di guerra delle chiese parrocchiali o assimilate alle parrocchiali in virtù dell'art. 10 della legge 10 dicembre 1922, n 1722, e ricostituzione delle campane distrutte od asportate per tutte le chiese;

c) costruzione ed impianto di ricoveri stabili e provvisori per le persone rimaste prive di abitazione;

d) esecuzione delle indispensabili opere igieniche e complementari, nonchè demolizione e puntellamento degli edifici pericolanti e sgombero delle aree pubbliche;

e) esecuzione dei piani regolatori degli abitati in tutto o per la maggior parte distrutti;

f) funzionamento e liquidazione di magazzini di materiali da costruzione;

g) sussidi a Provincie, Comuni e Consorzi stradali per le straordinarie riparazioni delle loro strade a' termini dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925, modificato dal R decreto 3 aprile 1921, n. 570;

h) mutui per la disoccupazione nelle terre liberate in base ai decreti Reali 8 giugno 1920, n. 864, 3 aprile 1921, n. 571 e 6 ottobre 1921, n. 1426.

Art. 2.

Con la stessa data passano al Ministero dei lavori pubblici il Commissariato per le riparazioni dei danni di guerra delle regioni venete e finitime con sede in Treviso e gli uffici esistenti presso le prefetture di Trieste e Trento che attendono ai compiti di cui all'articolo 1 del presente decreto.

Art. 3.

Il Commissariato di Treviso ed i prefetti di Trieste e di Trento provvederanno, con loro decreti, intesi i Comitati ed i funzionari superiori del Genio civile, secondo i casi, all'accertamento e alla liquidazione di tutti i risarcimenti dovuti per qualsiasi qualità di danno alle Provincie, ai Comuni, alle Istituzioni pubbliche di beneficenza ed alle chiese parrocchiali od assimilate alle parrocchiali in virtù dell'art. 10 della legge 10 dicembre 1922, n. 1722.

I provvedimenti saranno emanati con le norme degli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 e 13 del R. decreto 1° settembre 1920, n. 1524 sostituendosi il Commissariato ed i prefetti nelle competenze dai citati articoli attribuite ai Ministeri del tesoro e delle terre liberate.

I provvedimenti predetti sono definitivi ed esecutori; ma il Ministro dei lavori pubblici potrà annullarli per illegittimità.

Art. 4.

Le autorità di cui all'articolo precedente provvedono anche ai pagamenti da farsi agli Enti sia a titolo di anticipazione, che di saldo con i fondi che verranno posti a loro disposizione dal Ministero dei lavori pubblici.

I mandati a disposizione emessi e da emettersi per la esecuzione dei lavori a' sensi dell'art. 13 del decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925, modificato con R. decreto 18 gennaio 1920, n. 74, serviranno anche per i pagamenti da farsi agli Enti.

Art 5.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno trasferiti nello stato di previsione per l'esercizio 1922-923 del Ministero dei lavori pubblici con i relativi impegni, i seguenti fondi:

a) integralmente quelli stanziati nei capitoli 15, 16, 17, e 18 e nei capitoli aggiunti per residui 22 e 29 dello stato di previsione del Ministero delle terre liberate;

b) i fondi stanziati nel capitolo 14 dello stato di previsione del Ministero delle terre liberate limitatamente agli impegni già assunti per somministrazioni in natura ad Enti pubblici danneggiati dalla guerra;

c) i fondi stanziati nel capitolo 192 dello stato di previsione del cessato Ministero del tesoro limitatamente agli impegni già assunti per risarcimenti di danni agli Enti pubblici.

Art. 6.

Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a cedere gratuitamente in proprietà ai Comuni, nello stato in cui si trovano, i ricoveri provvisori costruiti dallo Stato nelle Provincie redente e nelle terre liberate e regioni finitime, comprese tutte le opere, gli oggetti ed attrezzi ad essi ricoveri pertinenti e compresi i diritti e gli oneri pertinenti allo Stato sulle aree occupate dai ricoveri.

I Comuni sono autorizzati ad imporre agli utenti dei ricoveri il canone di cui all'art. 12 del regolamento ap-

provato con decreto Ministeriale 27 agosto 1919, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 13 novembre 1919 ed a riscuotere detto canone con le norme vigenti per la riscossione delle imposte dirette.

Sono a carico dei Comuni le spese per le eventuali ulteriori occupazioni delle aree occupate dai ricoveri ceduti. Tale occupazione, qualora i ricoveri servano per persone rimaste prive di abitazione a causa della guerra, potrà essere protratta fino al 31 dicembre 1925.

Le norme esecutive che occorressero per l'attuazione di questa disposizione, saranno deliberate dai Comitati ed approvate dal Ministro dei lavori pubblici.

Art. 7.

Gli eventuali ricuperi a favore dello Stato per opere e somministrazioni indebitamente fatte agli Enti pubblici locali saranno liquidati e riscossi con le norme di cui agli articoli 1, 3 e 4, secondo comma, del R. decreto 24 agosto 1921, n. 1237.

La liquidazione dell'addebito è fatta dal commissario o dai prefetti di Trento e di Trieste, sentiti i rispettivi Comitati.

Il Ministro dei lavori pubblici decide definitivamente sui ricorsi degli Enti contro i provvedimenti di cui al presente articolo e contro ogni altro provvedimento degli organi locali.

Contro le decisioni del Ministero non è ammesso alcun gravame nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — GIURIATI — CARNAZZA.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 18 gennaio 1923, n. 112, relativo al passaggio del personale dipendente dal cessato Ministero del tesoro nei ruoli del Ministero delle finanze.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i RR. decreti 22 dicembre 1922, n. 1652, e 31 dicembre 1922, n. 1700;

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1923 gli impiegati del già Ministero del tesoro entrano a far parte del ruolo costituito con Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1652, fra gli impiegati dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze e quelli delle Intendenze di finanza.

L'inquadramento dei personali di ciascuna carriera in parziale deroga alle disposizioni del citato R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1652, avrà luogo secondo l'anzianità di nomina ed in base alla tabella annessa al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro delle finanze coll'osservanza delle norme di cui appresso.

Tale anzianità, per i gradi corrispondenti a quelli in vigore nel precedente sistema dei ruoli chiusi, è determinata dalla data dell'ultimo decreto di promozione di classe nei gradi medesimi.

Art. 2.

I primi segretari dei cessati ruoli del Ministero del tesoro e del Ministero delle finanze, i quali sieno riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno inquadrati coi segretari capi, già appartenenti al ruolo delle Intendenze di finanza, collocando dopo due di questi uno dei primi in ordine di anzianità.

I primi segretari non riconosciuti idonei occuperanno gli ultimi posti.

Art. 3.

I primi ragionieri degli aboliti ruoli del personale di ragioneria del Ministero delle finanze e del Ministero del tesoro, i quali siano riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno inquadrati coi ragionieri capi, già appartenenti al ruolo dei ragionieri delle Intendenze di finanza e provenienti dal concorso per titoli bandito con decreto Ministeriale 10 settembre 1920, n. 22354, e coi delegati del tesoro, già appartenenti al ruolo del personale delle Delegazioni del tesoro e di gestione o controllo e provenienti dal concorso per titoli bandito con decreto Ministeriale 4 settembre 1920, n. 26452.

L'inquadramento avrà luogo in ordine di anzianità per gruppi costituiti di un impiegato per ciascuno dei personali della ragioneria delle Intendenze e delle Delegazioni del tesoro e di un terzo impiegato per i personali complessivi delle ragionerie centrali del Ministero del tesoro e del Ministero delle finanze.

I primi ragionieri non riusciti idonei, occuperanno gli ultimi posti.

Art. 4.

La spesa relativa al personale del già Ministero del tesoro continuerà a gravare sul bilancio del detto Dicastero sino a tutto il 30 giugno prossimo venturo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Ministero del tesoro

GRADI	Stipendio	in anni
Carriera amministrativa Tecnico-Speciale		
Direttori generali	18.500	—
Direttori capi divisione	14.000 a 17.000	13
Ispettore tecnico-centrale	*14.000 a 17.000*	*13*
Direttore dell'officina carte-valori	*Id.*	*13*
Direttore della Zecca	*Id.*	*13*
Capi sezione	12.000 a 14.700	13
Vice direttore dell'officina carte-valori	*12.000 a 15.000*	*13*
Vice direttore della Regia Zecca	*Id.*	*13*
Incisori capi	*12.000 a 14.700*	*13*
Primi segretari	10.000 a 13.000	16
Chimico della Zecca	*11.000 a 13.700*	*13*
Bibliotecario	*10.500 a 13.500*	*16*
Direttore della Scuola dell'arte della medaglia	*9.500 a 13.200*	*20*
Segretari	6.000 a 11.500	28
Capitecnici e incisori	*6.000 a 11.500*	*32*
Carriera di ragioneria.		
Ragioniere generale	18.500	—
Direttori capi di ragioneria	15.000 a 17.000	9
Direttori capi di divisione	14.000 a 17.000	13
Ispettori superiori di ragioneria	Id.	13
Tesoriere centrale	*14.000 a 17.000*	*13*
Controllore capo della tesoreria centrale	*Id.*	*13*

Ministero delle finanze.

GRADI	Stipendio	in anni
Carriera amministrativa Tecnico - Speciale		
Direttori generali	18.500	—
Intendenti e ispettori superiori	14.000 a 17.000	13
Ispettore tecnico centrale	*14.000 a 17.000*	*13*
Direttore dell'Officina carte-valori	*14.000 a 17.000*	*13*
Direttore della Zecca	*14.000 a 17.000*	*13*
Vice intendenti	12.000 a 14.700	13
Vice direttore dell'Officina carte-valori	*12.000 a 15.000*	*13*
Vice direttore della R. Zecca	*12.000 a 15.000*	*13*
Incisori capi	*12.000 a 14.700*	*13*
Primi segretari	10.000 a 13.000	16
Chimico della Zecca	*11.000 a 13.700*	*13*
Bibliotecario	*10.500 a 13.500*	*13*
Direttore della Scuola dell'arte della medaglia	*9.500 a 13.200*	*20*
Segretari	6.000 a 11.500	28
Capitecnici ed incisori	*6.000 a 11.500*	*32*
Carriera di ragioneria.		
Ragioniere generale	18.500	—
Direttori capi di ragioneria	15.000 a 17.000	9
Direttori capi di divisione	14.000 a 17.000	13
Idem	14.000 a 17.000	13
Tesoriere centrale	*14.000 a 17.000*	*13*
Controllore capo della tesoreria centrale	*14.000 a 17.000*	*13*

Segue **Ministero del tesoro**

GRADI	Stipendio	in anni
Agente contabile dei titoli del debito pubblico	*14.000 a 17.000*	*13*
Capi sezione	12.000 a 14.700	13
Direttori provinciali di ragioneria	Id.	13
Direttori provinciali del tesoro	Id.	13
Primi ragionieri	10.000 a 13.000	16
Primi segretari di delegazione	Id.	16
Ragionieri	6.000 a 11.500	32
Segretari di delegazione	Id.	32
Carriera d'ordine.		
Archivisti	7.000 a 11.500	24
Primi ufficiali di ragioneria	Id.	24
Primi ufficiali di delegazione	Id.	24
Applicati	4.800 a 7.800	28
Ufficiali di ragioneria	Id.	28
Ufficiali di delegazione	Id.	28
Personale subalterno.		
Visitatori	*5.200 a 8.000*	*28*
Agenti tecnici	*5.000 a 7.600*	*28*
Commessi ed uscieri capi	5.000 a 7.200	20
Uscieri	4.000 a 5.500	20

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1923.

Segue **Ministero delle finanze.**

GRADI	Stipendio	in anni
Agente contabile dei titoli del debito pubblico	*14.000 a 17.000*	*13*
Capisezione	12.000 a 14.700	13
Idem	12.000 a 14.700	13
Idem	12.000 a 14.700	13
Primi ragionieri	10.000 a 13.000	16
Idem	10.000 a 13.000	16
Ragionieri	6.000 a 11.500	32
Idem	6.000 a 11.500	32
Carriera d'ordine.		
Archivisti	7.000 a 11.500	24
Id.	7.000 a 11.500	24
Id.	7.000 a 11.500	24
Applicati	4.800 a 7.800	28
Id.	4.800 a 7.800	28
Id.	4.800 a 7.800	28
Personale subalterno.		
Visitatori	*5.200 a 8.000*	*28*
Agenti tecnici	*5.000 a 7.600*	*28*
Commessi ed uscieri capi	5.000 a 7.200	20
Uscieri	4.000 a 5.500	20

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro delle finanze
DE STEFANI.

Regio decreto 18 gennaio 1923, n. 95, che reca provvedimenti per il Corpo della R. guardia di finanza.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della R. guardia di finanza, approvato con R. decreto 26 novembre 1914, n. 1440;
Visto il decreto-legge 4 settembre 1919, n. 1600;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È soppresso l'Ispettorato generale della Regia guardia di finanza.

Il comando generale del Corpo è affidato ad un generale del Regio esercito in servizio attivo permanente, avente grado di generale di Corpo d'armata, al quale passano le attribuzioni finora demandate all'Ispettorato.

Art. 2.

È istituito presso il Ministero delle finanze un Ufficio tecnico per la polizia tributaria, diretta da un ufficiale generale del Corpo della Regia guardia di finanza, alla dipendenza del Comando generale del Corpo.

Art. 3.

Entro il limite numerico di un decimo della forza organica del Corpo sarà costituito un contingente di militari in abito civile, per speciali servizi d'investigazione e di polizia tributaria.

Art. 4.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a provvedere con apposite norme alla esecuzione del presente decreto che andrà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 18 gennaio 1923, n. 98, che modifica il terzo comma dell'art. 196 del vigente regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, che conferisce al Governo la facoltà di emanare disposizioni aventi vigore di legge per la riforma tributaria ed amministrativa;
Visto il testo unico di legge 17 febbraio 1884, numero 2016, per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;
Visto il regolamento approvato col R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074, per l'esecuzione del testo unico medesimo;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 28 novembre 1915, n. 1672, convertito nella legge 28 giugno 1917, n. 1065, concernente provvedimenti per evitare le eccedenze di impegni in confronto dei fondi autorizzati;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 196 del regolamento approvato col R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074, per l'esecuzione del testo unico di legge 17 febbraio 1884, numero 2016, per l'amministrazione e la contabilità generale dello Stato, è modificato come segue:

« Ove, per qualsiasi motivo di irregolarità, il capo ragioniere non creda di potere apporre il suo visto ad un atto di impegno di spesa ne riferisce direttamente al Ministro.

« Quando il Ministro giudichi che, ciò non ostante, l'atto di impegno debba avere corso, dà un ordine scritto al capo ragioniere, il quale deve eseguirlo. Tale ordine scritto deve, in qualsiasi caso, essere firmato direttamente dal Ministro ed è comunicato dal capo ragioniere alla Corte dei conti con l'atto medesimo.

« L'ordine, però, non può essere dato quando si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio o che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile ai residui, anzichè alla competenza, o a questa piuttosto che a quelli ».

Art. 2.

E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto, che andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 28 gennaio 1923, n. 126, concernente il passaggio degli uffici di ragioneria delle Amministrazioni centrali alla dipendenza del Ministero delle finanze.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, Ministro segretario di Stato per l'interno e *ad interim* per gli affari esteri e del Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli uffici di ragioneria delle Amministrazioni centrali cessano di appartenere alle Amministrazioni stesse e sono trasferiti alla dipendenza diretta del Ministero delle finanze.

Il personale di ragioneria delle dette Amministrazioni, nonchè quello delle altre categorie in servizio al 1° gennaio 1923 presso le Ragionerie centrali, farà passaggio nei ruoli di ragioneria, d'ordine e subalterno del Ministero delle finanze.

Entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto saranno stabilite, mediante decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri, le norme per l'attuazione degli indicati passaggi di ruolo, con riguardo anche alle attuali carriere dei singoli personali.

Fino a quando detti passaggi non siano avvenuti, il pagamento degli stipendi e degli altri assegni sarà continuato a carico dei bilanci dell'Amministrazione alla quale il personale attualmente appartiene e ogni provvedimento concernente il personale stesso sarà adottato dalla Amministrazione rispettiva, previo accordo col Ministro delle finanze.

Art. 2.

Le ragionerie delle Amministrazioni centrali compileranno gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, da trasmettersi al Ministro delle finanze, ed eseguiranno qualunque altro incarico venisse loro affidato dai rispettivi Ministri.

I provvedimenti di qualsiasi natura, dai quali derivino variazioni nelle entrate e nelle spese, debbono essere inviati al Ministero delle finanze, pel tramite delle ragionerie centrali.

Art. 3.

Il personale dei ruoli centrali di ragioneria che trovasi addetto, con qualsiasi incarico o attribuzione, ad uffici estranei, dovrà prendere servizio presso la rispettiva ragioneria entro un mese dalla entrata in vigore del presente decreto.

Potranno eccezionalmente essere mantenuti nelle attuali funzioni, previo consenso del Ministro delle finanze, e nei limiti dello stretto necessario, gli impiegati di ragioneria addetti ad uffici transitori dipendenti dalla guerra.

Art. 4.

Il Ministro delle finanze, ogni volta che lo creda opportuno, convocherà il Consiglio dei ragionieri, di cui al 'articolo 193 del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, affinchè prenda in esame la situazione generale dell'andamento delle spese di bilancio e avvisi ai provvedimenti che si rendesse necessario di adottare allo scopo di evitare eccedenze d'impegni.

Art. 5.

Nulla è innovato per quanto concerne i rapporti fra le ragionerie centrali e gli uffici di ragioneria provinciali della medesima Amministrazione.

Rimangono inoltre in vigore tutte le disposizioni relative al funzionamento delle ragionerie delle Amministrazioni centrali non contrarie al presente decreto.

Art. 6.

Il personale contemplato dal presente decreto potrà ricevere compensi o indennità, per qualsiasi titolo, esclusivamente a carico del bilancio del Ministero delle finanze.

Il personale medesimo non potrà far parte di alcun Consiglio, Comitato o Commissione di carattere permanente o temporaneo, se non debitamente autorizzato, di volta in volta, dal Ministro delle finanze.

Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 8.

Con decreti del Ministro delle finanze sarà provveduto al trasporto dei fondi dagli stati di previsione dei singoli Ministeri a quello del Ministero delle finanze, in dipendenza delle disposizioni del presente decreto, che andrà in vigore dal 1° febbraio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 28 gennaio 1923, n. 127, che reca disposizioni concernenti il personale delle Amministrazioni statali e gli insegnanti elementari.

VITTORIO EMANUELE III.

per grazia di Dio e per la volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduta la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, che, fra l'altro, conferisce al Governo del Re la facoltà di emanare disposizioni aventi vigore di legge per il riordinamento della pubblica Amministrazione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, Ministro segretario di Stato per l'interno e *ad interim* per gli affari esteri e del Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'assegno temporaneo graduato, a seconda della misura dello stipendio, dal minimo di L. 120 al massimo di L. 200 mensili, concesso a norma delle disposizioni emanate anteriormente alla legge 3 dicembre 1922, n. 1601, è conservato a favore dei personali cui competa alla data della entrata in vigore della legge medesima, fino all'attuazione delle relative tabelle di stipendi.

L'assegno autorizzato con le stesse disposizioni sopra richiamate, a favore del personale postale, telegrafico e telefonico avente diritto a sistemazione in ruolo, nella misura di L. 30, L. 40, L. 50 e L. 60 mensili, a seconda delle diverse qualifiche sarà disposto fino a quando non abbia effetto, per ciascun impiegato o agente fuori ruolo, il passaggio in ruolo.

Art. 2.

Sino a quando non sia diversamente provveduto, sarà continuata la corresponsione:

a) della indennità supplementare di residenza di L. 400 annue autorizzate a favore degli insegnanti elementari residenti nelle località di popolazione agglomerata superiore ai 5000 abitanti;

b) della indennità di residenza di L. 500 annue autorizzata a favore di quelli residenti nelle località di popolazione inferiore;

c) delle quote differenziali assegnate per le indennità predette agli insegnanti elementari dei Comuni aventi la diretta amministrazione delle scuole, ai termini delle norme con cui venne disposta la concessione delle indennità medesime.

Art. 3.

Il personale avventizio e straordinario presso le Amministrazioni dello Stato può essere mantenuto in servizio, quando sia assolutamente necessario, fino a che non venga provveduto, secondo le norme stabilite con separato decreto, alla revisione delle assunzioni.

A quello licenziato spetta l'indennizzo di cui al comma sesto dell'art. 10 della legge 13 agosto 1921, n. 1080.

Art. 4.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno inscritti in bilancio i fondi occorrenti per l'esecuzione del presente decreto, nonchè per corrispondere l'aumento di stipendi recato dal R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, o da altri provvedimenti analoghi.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto hanno efficacia dallo stesso giorno della entrata in vigore della legge 3 dicembre 1922, n. 1601.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Relazione e Regio decreto che scioglie il Consiglio di amministrazione dell'Università agraria di Montecompatri (Roma).

Relazione di S. E. il Ministro per l'agricoltura a Sua Maestà il Re in udienza del 28 febbraio 1923 sul decreto che scioglie l'Università agraria di Montecompatri.

SIRE!

Da una inchiesta eseguita presso l'Università agraria di Montecompatri sono emerse gravi e molteplici irregolarità di ordine contabile ed amministrativo.

Si è accertato, fra l'altro, che le riscossioni delle entrate dell'Ente ed i pagamenti delle spese, da molto tempo, vengono fatti direttamente dalla presidenza, senza l'intervento dell'esattore tesoriere, e che il presidente attuale si è fatto liquidare dal Consiglio, ed ha anche riscosso, nonostante le superiori osservazioni, somme rilevanti per compensi che non si ritiene dovutigli.

In questo stato di cose, il prefetto di Roma, sia per accertare le eventuali responsabilità a carico degli amministratori, sia per addivenire al riordinamento dell'amministrazione dell'Ente e per assicurare un normale e retto funzionamento, ha proposto che si addivenga allo scioglimento del Consiglio di amministrazione e alla conseguente nomina di un R. commissario straordinario.

Ed in accoglimento di tale proposta mi onoro sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra l'unito decreto, col quale si scioglie il Consiglio di amministrazione dell'Università agraria di Montecompatri e si nomina R. commissario per la temporanea gestione dell'Ente il comm. prof. Armando Mignone.

Il Ministro

DE CAPITANI D'ARZAGO.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la relazione del Nostro Ministro per l'agricoltura, con la quale in conformità della proposta fatta dal prefetto di Roma, si propone lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Università agraria di Montecompatri con la conseguente nomina di un Regio commissario per la temporanea gestione dell'Ente;

Veduto l'art. 5 della legge 4 agosto 1894, n. 397;

Visti gli articoli 323 e 324 della legge comunale e provinciale (testo unico approvato con R. D. 4 febbraio 1915, n. 148);

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È sciolto il Consiglio di amministrazione dell'Università agraria di Montecompatri, in provincia di Roma, ed è nominato R. commissario per la temporanea gestione dell'Ente il comm. prof. Armando Mignone.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

DE CAPITANI D'ARZAGO.

Scioglimenti di Consigli comunali e proroga di poteri di R. commissario.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 14 dicembre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

SIRE!

Dei 30 consiglieri assegnati al comune di San Benedetto del Tronto, 10, tra i quali il sindaco e tutti gli assessori municipali, sono dimissionari fin dal decorso agosto, ed altri 2, da tempo, non prendono parte alla trattazione degli affari.

Trovandosi perciò la civica azienda nell'impossibilità di funzionare, il prefetto dovette affidare la provvisoria gestione dell'Ente ad un suo commissario.

Intanto le speciali condizioni dell'ordine pubblico nel Comune, non consentono di procedere a breve scadenza alla convocazione dei comizi per la reintegrazione della rappresentanza elettiva, nè d'altra parte con le elezioni suppletive potrebbe costituirsi un'Amministrazione vitale.

In tale situazione, occorrendo anche, prima di riconsegnare il governo del Comune alla rappresentanza elettiva, provvedere alla riorganizzazione dei pubblici servizi, che risultano in istato di abbandono, e alla sistemazione della pubblica finanza completamente dissestata, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio.

Al che provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Cesare Armellini è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re in udienza del 14 dicembre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cittadella (Padova).

SIRE!

L'indirizzo fazioso e partigiano, che l'Amministrazione del comune di Cittadella ha sempre seguito nei suoi atti, e specialmente nell'applicazione dei tributi, ha suscitato nei partiti avversari vivace reazione, che è andata, a mano a mano, aumentando, sicchè nella notte tra il 31 ottobre ed il 1° novembre il Municipio venne invaso ed occupato.

In seguito a ciò l'intera Amministrazione ha presentato le sue dimissioni. Sebbene, mercè l'intervento del prefetto, essa sia stata successivamente reintegrata nelle funzioni, la situazione rimane sempre assai tesa per la persistente avversione della cittadinanza verso gli amministratori, sicchè il prolungarsi dell'attuale stato potrebbe determinare gravi conseguenze, che è necessario prevenire ed evitare.

Ragioni di ordine pubblico rendono pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale, e a ciò provvede, sul conforme parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 29 novembre u. s., l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cittadella, in provincia di Padova, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Malatesta cav. dott. Luigi è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno a S. M. il Re in udienza dell'11 gennaio 1923 sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Assemini (Cagliari).

SIRE!

Mi onoro sottoporre alla Augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Assemini, per dar modo alla gestione straordinaria di completare il riordinamento amministrativo e finanziario della civica azienda e non consentendo d'altronde la situazione locale immediata convocazione dei comizi per la ricostituzione della rappresentanza elettiva.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 4 settembre 1922, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Assemini in provincia di Cagliari;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Assemini è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Decreto Ministeriale contenente norme per la moratoria delle obbligazioni di Società esercenti a trazione meccanica, ferrovie, tramvie e servizi pubblici permanenti di navigazione lacuale.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO
COI MINISTRI PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO
PER LE FINANZE INTERIM PER IL TESORO
E PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto il precedente decreto interministeriale 25 agosto 1921, col quale furono approvate le norme per l'applicazione dei Regi decreti-legge 22 novembre 1919, n. 2440, e 7 novembre 1920, numero 1724;

Visto l'altro decreto interministeriale 23 dicembre 1921, contenente le norme per l'applicazione del R. decreto-legge 28 ottobre 1921, n. 1589;

Visto il nuovo Regio decreto-legge 29 ottobre 1922, n. 1433;

DECRETA:

Art. 1.

Le Società esercenti, a trazione meccanica, ferrovie, tramvie e servizi pubblici permanenti di navigazione lacuale, alle quali sia concessa - dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro - l'ulteriore proroga del pagamento dei debiti ammortizzabili a rate periodiche o con rimborso graduale autorizzata dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 29 ottobre 1922, numero 1433, e che intendano avvalersi delle facoltà di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 22 novembre 1919, n. 2440, estese con l'art. 2 del R. decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1724, nonchè con gli articoli 2 dell'altro citato decreto-legge 28 ottobre 1921, numero 1589, e 2 del R. decreto-legge 29 ottobre 1922, pure citato, dovranno uniformarsi alle norme approvate col decreto interministeriale 25 agosto 1921, enunciato nelle premesse, con le modificazioni di cui appresso:

a) nell'articolo primo intendere sostituito il termine del 31 dicembre 1923 a quello del 31 dicembre 1921, per la pubblicazione dell'avviso ivi previsto;

b) nel medesimo art. 1 lettera *b*) e nell'art. 2 primo comma intendere sostituita la data del 1° gennaio 1924 a quella del 1° gennaio 1922 riferibilmente alla esigibilità delle cedole ed al nuovo valore nominale dei certificati;

c) nell'art. 8 intendere sostituito il termine del 31 agosto 1923 a quello del 30 settembre 1921, per la comunicazione - al Ministero dei lavori pubblici - dello schema dell'avviso di cui al precedente articolo 1 e dei relativi elementi giustificativi od esplicativi;

d) negli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 9 intendere aggiunta l'indicazione dei R. decreti-legge 28 ottobre 1921, n. 1589, e 29 ottobre 1922, n. 1433, a quella dei preesistenti Regi decreti-legge 22 novembre 1919, n. 2440, e 7 novembre 1920, n. 1724.

Art. 2.

Nulla è innovato alle norme approvate così col menzionato decreto interministeriale 25 agosto 1921, come col decreto interministeriale 23 dicembre 1921, nei riguardi delle Società indicate nelle norme stesse, alle quali non venga concessa l'ulteriore proroga del pagamento dei debiti ammortizzabili a rate periodiche e con rimborso graduale, autorizzata dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 29 ottobre 1922, n. 1433.

Roma, 30 dicembre 1922.

Il Ministro dei lavori pubblici
CARNAZZA.

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto
OVIGLIO.

Il Ministro delle finanze interim per il tesoro
DE STEFANI.

Il Ministro dell'industria e il commercio
TEOFILO ROSSI.

REGNO D'ITALIA
MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 48, dal 27 novembre al 3 dicembre 1922

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Arezzo	Arezzo	—	1	—	1
Avellino	Avellino	—	1	—	1
Brescia	Brescia	—	4	—	4
»	Chiari	—	1	—	1
Cagliari (a)	Iglesias	—	1	—	1
Catania	Caltagirone	1	—	4	—
Cuneo	Alba	—	1	—	1
»	Mondovì	—	1	—	2
Firenze	Firenze	—	1	—	1
Girgenti	Girgenti	—	1	—	1
Lucca	Lucca	—	1	—	1
Milano	Gallarate	—	1	—	1
»	Milano	—	1	—	1
Palermo	Termini Imerese	—	1	—	1
Perugia	Spoleto	—	1	—	1
Potenza	Matera	3	—	3	—
»	Potenza	—	1	—	2
Roma	Roma	1	—	1	—
Sassari	Tempio Pausania	—	1	—	1
Torino	Ivrea	—	1	—	2
»	Torino	—	1	—	1
Verona	Verona	—	1	—	1
		5	22	8	25
Carbonchio sintomatico					
Arezzo	Arezzo	—	1	—	1
Cosenza (a)	Cosenza	1	—	1	—
Firenze	S. Miniato	—	1	—	1
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Modena	Modena	—	3	—	3
»	Pavullo nel Frign.	—	1	—	1
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	2	—	3
Salerno	Salerno	—	1	—	1
Torino	Torino	—	1	—	1
		1	11	1	12
Afta epizootica					
Alessandria	Alessandria	1	1	1	2
»	Asti	1	—	1	—
»	Casale Monferrato	2	2	2	2
»	Novi Ligure	1	1	1	1
»	Tortona	—	1	—	1
Belluno	Belluno	1	1	3	2
»	Feltre	1	—	5	3
Bergamo	Bergamo	2	3	10	4
»	Treviglio	2	3	5	5
Bologna	Bologna	3	1	3	1
Brescia	Brescia	14	1	20	4
»	Chiari	4	—	6	—
»	Verolanova	5	1	6	2
Caserta	Nola	1	—	1	—
Catanzaro (a)	Catanzaro	1	—	2	—
Como	Como	2	1	2	2
»	Lecco	2	4	2	4
»	Varese	—	1	—	1
Cremona (a)	Crema	2	—	3	—
»	Cremona	2	1	2	1
Cuneo	Saluzzo	—	1	—	1
Ferrara (a)	Cento	2	—	2	—
»	Comacchio	—	1	—	1
»	Ferrara	3	1	4	3
Firenze	Firenze	—	4	—	4
»	Pistoia	1	—	1	—
Genova	Genova	2	1	2	4
Livorno	Livorno	—	1	—	1
Lucca	Lucca	4	1	4	2
Mantova	Mantova	1	2	1	3
Milano	Abbiategrasso	1	2	2	6
»	Gallarate	2	3	2	3
»	Lodi	1	6	3	9
»	Milano	1	5	3	5

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Segue *Afta epizootica.*					
Modena	Mirandola	1	—	2	—
Novara	Biella	4	—	7	—
»	Novara	7	—	17	9
»	Varallo	7	—	14	1
»	Vercelli	3	3	3	5
Padova	Padova	5	1	5	4
Palermo	Termini Imerese	2	—	9	—
Parma (*a*)	Parma	2	2	2	2
Pavia	Mortara	2	2	2	18
»	Pavia	4	3	7	9
»	Voghera	2	1	2	3
Piacenza	Piacenza	—	3	—	6
Pisa	Pisa	5	2	6	3
»	Volterra	1	1	1	2
Reggio Calabria	Reggio Calabria	—	1	—	1
Reggio Emilia	Guastalla	2	—	2	2
»	Reggio Emilia	2	—	2	3
Roma	Civitavecchia	—	1	—	1
»	Roma	1	1	3	3
»	Velletri	1	—	1	—
Rovigo (*a*)	Adria	3	—	8	—
»	Rovigo	3	1	5	2
Salerno	Salerno	1	—	1	—
Siena	Siena	—	3	—	4
Treviso	Treviso	—	1	—	1
Udine	Udine	1	—	1	1
Venezia	Venezia	1	3	7	3
Verona	Verona	2	3	2	5
Vicenza	Vicenza	—	2	—	2
		127	84	206	167
Malattie infettive dei suini.					
Aquila degli Ab.(*a*)	Aquila	—	1	—	2
Arezzo	Arezzo	2	—	41	8
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	6	—
Belluno	Feltre	—	1	—	1
Benevento	Cerreto Sannita	2	—	2	—
»	S. Bartolom. in G	1	—	1	—
Bologna	Bologna	2	1	2	2

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Segue *Malattie infettive dei suini.*					
Caltanissetta	Piazza Armerina	1	—	1	—
Campobasso	Isernia	—	1	—	1
Catanzaro (*a*)	Nicastro	1	—	2	—
Ferrara (*a*)	Ferrara	1	—	3	2
Forlì	Cesena	1	—	7	—
Macerata (*a*)	Macerata	—	1	—	4
Perugia	Perugia	2	1	2	2
Potenza	Matera	1	—	1	—
»	Melfi	3	—	6	—
Ravenna	Faenza	1	—	1	—
Reggio Calabria	Palmi	1	—	2	—
Roma	Roma	1	—	1	—
»	Viterbo	1	—	1	—
Siena	Siena	3	—	6	5
Venezia	Chioggia	1	—	1	—
		26	6	86	27
Farcino criptococcico.					
Avellino	Avellino	1	—	2	1
Bari delle Puglie	Bari	1	—	1	—
»	Barletta	2	—	2	—
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	1	—
Campobasso	Campobasso	—	1	—	1
»	Isernia	—	1	—	1
Caserta	Nola	—	1	—	1
Catania	Acireale	2	—	2	—
Genova	Spezia	1	—	1	—
Girgenti	Girgenti	4	—	8	—
Messina	Messina	1	—	4	—
Napoli	Casoria	2	—	7	—
»	Castellammare di S.	1	—	2	1
»	Napoli	5	—	21	—
»	Pozzuoli	2	—	2	—
Palermo	Palermo	1	—	76	—
Salerno	Sala Consilina	1	—	3	—
»	Salerno	2	1	2	1
Siracusa	Siracusa	1	—	1	—
		28	4	135	6

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Rabbia.				
Ancona	Ancona	3	—	4	2
Aquila degli A. (a)	Avezzano	—	1	—	1
Bari delle Pug. (b)	Altamura	1	—	2	—
»	Bari	3	—	4	—
Bergamo	Treviglio	—	1	—	1
Catania (b)	Caltagirone	1	—	2	—
Catanzaro (a)	Monteleone di Cal.	—	1	—	1
Chieti	Lanciano	—	2	—	2
Girgenti (b)	Sciacca	1	—	1	1
Livorno	Livorno	—	1	—	2
Macerata	Macerata	1	1	4	1
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Massa e Carrara	Massa	—	1	—	3
Milano	Milano	—	1	—	2
Napoli	Napoli	1	—	2	1
Palermo	Palermo	1	—	2	—
Perugia (b)	Perugia	—	1	—	1
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
Roma	Roma	—	1	—	1
Salerno	Campagna	—	1	—	1
Siena (b)	Siena	—	1	—	1
Siracusa (b)	Modica	1	—	2	—
Torino	Torino	—	1	—	1
Venezia	Venezia	1	1	1	1
Verona	Verona	—	4	—	4
		14	21	24	29
	Rogna.				
Aquila degli Ab. (a)	Aquila	2	—	2	1
»	Avezzano	1	1	3	2
»	Sulmona	1	—	1	—
Belluno	Belluno	1	—	2	6
»	Feltre	3	—	5	—
Massa e Carrara	Massa	1	—	1	1
Perugia	Foligno	1	—	5	—
Potenza	Melfi	1	—	1	—
Roma	Roma	2	1	5	1
Salerno	Campagna	—	1	—	1
		13	3	25	12
	Morva.				
Napoli	Napoli	1	—	1	1
Rovigo (a)	Rovigo	1	—	1	—
Salerno	Salerno	1	—	1	—
		3	—	3	1
	Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.				
Aquila degli A (a)	Sulmona	1	—	1	—
Roma	Roma	1	—	1	—
»	Viterbo	1	—	1	—
		3	—	3	—
	Vainolo ovino.				
Aquila degli Ab. (a)	Aquila	5	—	9	—
»	Avezzano	6	—	30	—
Bari delle Puglie	Barletta	1	—	1	—
Campobasso	Campobasso	3	—	6	—
»	Isernia	1	—	3	—
»	Larino	2	—	2	—
Potenza	Lagonegro	1	—	1	—
»	Matera	1	—	1	—
»	Melfi	4	—	4	—
»	Potenza	1	—	2	—
Roma	Roma	1	—	5	—
»	Velletri	1	—	1	—
		27	—	65	—
	Morbo coitale maligno.				
Bergamo	Treviglio	3	—	7	—
Massa e Carrara	Massa	1	—	1	—
		4	—	8	—
	Tubercolosi bovina.				
Caserta	Caserta	—	1	—	1
	Influenza del cavallo				
Girgenti	Girgenti	1	—	4	—
	Aborto epizootico.				
Modena	Modena	1	—	1	—

[...]ARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
[...]no	—	1	—	1
[...]stano	1	—	5	—
[...]ti	1	—	1	—
[...]erino	—	1	—	3
[...]tova	—	1	—	1
[...]ssa	—	1	—	2
[...]astrorcale	1	—	6	—
[...]esaro	1	1	10	9
Vicenza	—	2	—	4
	4	7	22	20

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	17	27	33
Carbonchio sintomatico	8	12	13
Afta epizootica	36	211	373
Malattie infettive dei suini	19	32	113
Morva	3	3	4
Farcino criptococcico	13	32	141
Rabbia	24	35	53
Rogna	7	16	37
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	2	3	3
Vaiuolo ovino	5	27	65
Morbo coitale maligno	2	4	8
Influenza del cavallo	1	1	4
Tubercolosi bovina	1	1	1
Colera dei polli	9	11	42
Aborto epizootico	1	1	1

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente

(b) Malattia sospetta.

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente dal 13 al 19 novembre 1922.

COMMISSARIATO generale civile	DISTRETTO politico	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Zara	Zara	—	1	—	1
Venezia Giulia	Pola	1	—	1	—
		1	1	1	1
Carbonchio sintomatico					
Venezia Trident.	Silandro	—	2	—	2
Afta epizootica.					
Venezia Giulia	Gorizia (città)	1	—	3	—
»	Gorizia	6	3	11	8
»	Gradisca	10	—	22	—
»	Monfalcone	3	1	3	3
»	Pola	1	2	5	5
»	Postumia	—	1	—	2
»	Sesana	1	—	1	—
»	Trento	1	—	1	—
Venezia Triden.	Riva	1	—	1	—
»	Rovereto	6	—	8	—
»	Trento	2	—	2	—
		32	7	57	18
Malattie infettive dei suini.					
Venezia Giulia	Capodistria	1	1	3	2
»	Monfalcone	3	—	5	—
Venezia Trident.	Merano	—	1	—	1
»	Mezolombardo	3	—	6	—
		7	2	14	3
Vaiuolo ovino					
Venezia Trident.	Bressanone	1	—	1	—
Colera dei polli.					
Venezia Giulia	Parenzo	1	—	12	—
Peste aviaria.					
Venezia Trident.	Bolzano	1	—	1	—

RIEPILOGO

MALATTIE	Numero dei distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle stalle
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	2	2	2
Carbonchio sintomatico	1	2	2
Afta epizootica	11	39	75
Malattie infettive dei suini	4	9	17
Peste aviaria	1	1	1
Vaiuolo ovino	1	1	1
Colera dei polli	1	1	12

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente, dal 20 al 26 novembre 1922.

COMMISSARIATO generale civile	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei Comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.				
Venezia Giulia	Pola	1	—	1	—
	Carbonchio sintomatico				
Venezia Trident.	Silandro	—	1	—	1
	Afta epizootica.				
Venezia Giulia	Gorizia	4	1	10	1
»	Gradisca	4	—	8	—
»	Monfalcone	5	2	6	4
»	Pola	1	—	6	4
»	Sesana	1	—	1	—
Venezia Trident.	Riva	1	—	2	—
»	Rovereto	4	—	7	—
»	Tione	—	4	—	2
		20	4	40	11
	Malattie infettive dei suini.				
Venezia Giulia	Capodistria	1	1	2	1
»	Gradisca	—	1	—	1
»	Monfalcone	1	—	2	—
Venezia Trident.	Bolzano	—	4	—	7
»	Merano	1	1	1	1
»	Rovereto	2	—	5	—
»	Tione	—	1	—	1
		5	8	10	11

COMMISSARIATO generale civile	DISTRETTI POLITICO
Vaiuolo ovino.	
Venezia Trident	Bressanone
Peste aviaria.	
Venezia Trident.	Bolzano
Colera dei polli.	
Venezia Giulia	Parenzo

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei Distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	1	1	1
Carbonchio sintomatico	1	1	1
Afta epizootica	8	24	51
Malattie infettive dei suini	7	13	21
Peste aviaria	1	1	1
Vaiuolo ovino	1	1	1
Colera dei polli	1	1	12

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Direzione generale dei servizi postali — Casse di risparmio postali

Resoconto sommario *delle operazioni eseguite a tutto il mese di luglio 1922*

OPERAZIONI ORDINARIE.

	UFFICI autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione, rinnovati e duplicati	Ultimati, estinti, smarriti, prescritti e annullati	Eccedenza	Depositi	Rimborsi
Mese di luglio	—	64.180	33.518	29.662	294.034	277.234
Mesi precedenti	72	402.093	215.054	187.039	1.582.056	1.505.832
Somme totali dell'anno in corso	72	466.273	249.572	216.701	1.876.090	1.783.066
Anni 1876-1921	10.965	24.761.823	17.489.975	7.271.848	115.196.723	87.791.125
Somme complessive	11.037	25.228.096	17.739.547	7.488.549	117.072.813	89.574.191

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di luglio	283.469.191 33	—	283.469.191 33	247.816.563 28	35.652.628 05
Mesi precedenti	1.684.794.248 66	—	1.684.794.248 66	1.392.729.195 05	292.065.053 61
Somme totali dell'anno in corso	1.968.263.439 99	—	1.968.263.439 99	1.640.545.758 33	327.717.681 66
Anni 1876-1921	27.904.252.793 27	1.434.902.278 94	29.339.155.072 21	21.262.499.219 07	8.076.655.853 14
Somme complessive	29.872.516.233 25	1.434.902.278 94	31.307.418.512 20	22.903.044.977 40	8.404.373.531 80

LIBRETTI AL PORTATORE

	Uffici autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operaz.	
		Di prima emissione rinnovati e duplicati	Ultimati, estinti, smarriti, prescritti e annullati	Eccedenza	Depositi	Rimborsi
Mese di luglio	1	539	66	473	2.610	2.217
Mesi precedenti	10	3.989	776	3.213	15.172	13 292
Somme totali dell'anno in corso	11	4.528	842	3.686	17.782	15.509
Anni 1915-1921	374	41.501	9.150	32.351	140.111	120.654
Somme complessive	385	46.029	9.992	36.037	157.893	136.163

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di luglio	2.331.241 10	—	2.331.241 10	1.737.459 47	593.781 63
Mesi precedenti	13.734.426 31	—	13.734.426 31	8.726.897 71	5.007.528 60
Somme totali dell'anno in corso	16.065.667 41	—	16.065.667 41	10.464.357 18	5.601.310 23
Anni 1915-1921	78.400.478 56	1.498.393 28	79.898.871 84	62.321.865 45	17.577.006 39
Somme complessive	94.466.145 97	1.498.393 28	95.964.539 25	72.786.222 63	23.178.316 62

OPERAZIONI INFRUTTIFERE

	Movimento dei libretti			Depositi		Rimborsi		Rimanenze
	Emessi	Ultimati	Eccedenze	Quantità	Importo	Quantità	Importo	
Mese di luglio.	1.797	1.345	452	2.681	5.153.657 47	3.084	4.400.787 31	752.870 16
Mesi precedenti . . .	10.128	7.815	2.283	14 388	25.333.527 91	16.040	22.048.984 42	3.284.543 49
Somme totali dell'anno in corso . .	11.925	9.190	2.735	17.069	30.487.185 38	19.104	26.449.771 73	4.037.413 65
Anni 1883-1921	310.677	191.000	119.677	1 629.163	1.029.740.600 38	2.360.178	974.106.299 97	55.634.300 41
Somme complessive	322.632	200.190	122.412	1.646.232	1.060.227.785 76	2.379.282	1.000.556.071 70	59.671.714 06

RISCOSSIONI D'INTERESSI su certificati del Debito pubblico

	Riscossioni	
	Quantità	Importo
Mese di luglio.	—	—
Mesi precedenti	164.188	13.466.109 81
Somme dell'anno in corso .	164.188	13.466.109 81
Anni 1878-1921	10 049.768	731.193.863 43
Somme complessive . .	10.213.956	744.659.973 24

SERVIZIO INTERNAZIONALE

	Rimborsi eseguiti in Italia su libretti emessi all'estero		Rimborsi eseguiti all'estero su libretti emessi in Italia	
	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Mese di luglio . .	35	38.867 28	32	56.282 46
Mesi precedenti . . .	222	241.972 80	202	387.289 33
Somme dell'anno in corso	257	280.840 08	234	443.571 79
Anni 1903-1921 . . .	61.669	9.981 590 87	14.867	7.361.167 90
Somme complessive	61.926	10.262.430 95	15.101	7.804.739 69

ACQUISTI DI RENDITA e depositi nella Cassa depositi e prestiti

	Quantità	Importo
Mese di luglio.	1.123	7 875.567 55
Mesi precedenti	6.959	37.607.940 18
Somme dell'anno in corso	8.082	45.483.507 73
Anni 1876-1921	513.845	862.417.359 73
Somme complessive. . . .	521.927	907.900.867 46

CASSE DI RISPARMIO a bordo delle Regie navi

	Quantità delle operazioni	Importo	
		Depositi	Rimborsi
Mese di luglio. . .	210	9.786 20	166.579 40
Mesi precedenti . . .	1.138	977.[illegible]01 05	122.243 41
Somme dell'anno in corso	1.348	987.287 25	288.822 81
Anni 1886-1921	97.124	[illegible]1.954 39	4.654.546 95
Somme complessive	98.472	7.269.241 64	4.943.369 76

LIBRETTI DI VECCHIO TIPO tolti di corso dopo la legge 24 dicembre 1908, n. 719 per la riforma contabile	Quantità
Mese di luglio	204
Mesi precedenti	1.066
Somma dell'anno in corso .	1.270
Anni 1909-1921	4.658.895
Somma complessiva . . .	4.660.165

RIMESSE DEGLI ITALIANI residenti all'estero	Quantità dei depositi	Importo
Mese di luglio . . .	6.421	28.444.046 45
Mesi precedenti . .	44.699	213.411.567 34
Somme dell'anno in corso	51.120	241.855.613 79
Anni 1890-1921 . . .	1.816.492	4.388.831.009 68
Somme complessive.	1.867.612	4.630.686.623 47

SOMME cadute in prescrizione	Importo
Mese di luglio . . .	—
Mesi precedenti . .	—
Somme dell'anno in corso	—
Anni 1905-1921 . .	5.861.396 75
Somme complessive	5.861.396 75

MINISTERO DELLE FINANZE

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** (Elenco n 22)

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
		612 50	Martire Pietro di Mario, domiciliato a Napoli	Martire Pietro di Mario, *minore, sotto la patria potestà del padre,* **domiciliato a** Napoli
Consol 5 0|0.	245232	95 —	Grosso Matilde fu Francesco, moglie di Carpegna *Angelo*, domiciliato a Torino	Grosso *Angela-Matilde* **fu Francesco, moglie di Carpegna** *Vincenzo*, **domiciliata** a Torino
	242789	500 —	De Luca Giuseppe fu *Giuseppe*, domiciliato a Licusati (Salerno)	**De Luca Giuseppe fu** *Antonio*, **ecc. come** contro
»	135232	325 —	Rossi *Antonio-Armando* (vulgo Armando) di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Genova	Rossi *Armando-Antonio* **di Giuseppe, minore ecc., come contro**
» » » »	47471 59076 59077 83232	505 — 1060— 290 — 565 —	Marelli Angelo ed Angela fu Tranquillo Ambrogio (vulgo Luigi), la seconda moglie di Mezzano Angelo di Paolo, Rossi Angela, Giovanni vulgo Mario, Anita, Armando-Antonio di Giuseppe, la prima nubile, i due ultimi minori, sotto la patria potestà del padre, tutti domiciliati a Genova, eredi indivisi di Marelli Luigi fu Andrea, con usufrutto a Bacigalupo Luigia fu Luigi *ved. di Marelli Luigi*, domiciliati a Genova	Intestata come contro con usufrutto a Bacigalupo Luigia fu Luigi *ved.* di *Marelli Tranquillo*

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 8 gennaio 1923.

Il Direttore generale: **GARBAZZI.**

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 30 gennaio 1923
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	127 95	Dinari	—
Londra	97 91	Corone jugoslave	—
Svizzera	395 —	Belgio	114 75
Spagna	330 —	Olanda	8 37
Berlino	0 051	Pesos oro	17 76
Vienna	0 03	Pesos carta	7 80
Praga	1 10	New York	21 13

Oro 407 71

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906)	75 33	—
3.55 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	84 37	—

Corso medio dei cambi
del giorno 31 gennaio 1923
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	125 28	Dinari	—
Londra	98 28	Corone jugoslave	—
Svizzera	396 86	Belgio	107 81
Spagna	330 50	Olanda	8 45
Berlino	0 05	Pesos oro	17 85
Vienna	0 03	Pesos carta	8 40
Praga	60 75	New York	21 26

Oro 410 21

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906)	75 39	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	84 06	—

CONCORSI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 9 giugno 1907, n. 298;

Visto il regolamento per l'ammissione, l'avanzamento ed il servizio alternato tra l'interno e l'estero nelle carriere diplomatica e consolare approvato con Regi decreti 6 maggio 1911, n. 388, 13 luglio 1911, n. 730 e 14 febbraio 1918, n. 321;

Visto l'art. 53 lettera *a*) del R. decreto 30 settembre 1922, numero 1290, che dà la facoltà di conferire mediante speciali esami di concorso i posti disponibili nel primo grado delle singole carriere delle Amministrazioni dello Stato agli impiegati delle categorie inferiori della stessa Amministrazione, in servizio alla data del 30 settembre 1922, che siano muniti del titolo di studio prescritto per l'ammissione alla categoria cui aspirano;

Visto il decreto-legge 10 novembre 1922, n. 1527;

DETERMINA:

Art. 1.

È aperto un concorso a tre posti di addetto consolare, da riservarsi ai funzionari dell'Amministrazione degli affari esteri che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 53, lettera *a*), del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

Il tempo utile per la presentazione delle domande è fissato a due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale*

Art. 2.

Il concorso sarà regolato in base alla legge 9 giugno 1907, numero 298 e secondo le norme fissate dal regolamento approvato con Regi decreti 6 maggio 1911, n. 388, 13 luglio 1911, n. 730 e 14 febbraio 1918, n. 321.

Art. 3.

Speciale avviso di concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 4 dicembre 1922.

MUSSOLINI.

AVVISO DI CONCORSO.

È aperto presso il Ministero degli affari esteri un concorso a tre posti di addetto consolare. Esso, giusta il decreto Ministeriale in data odierna, è riservato esclusivamente ai funzionari del predetto Ministero, i quali rientrino nelle condizioni previste dall'art. 53, lettera *a*), del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

Le domande di ammissione, scritte e sottoscritte dai concorrenti su carta da bollo da due lire, dovranno essere presentate al Ministero degli affari esteri non più tardi di due mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Le norme e le materie di esame del concorso sono analoghe a quelle pubblicate nella *Gazzetta ufficiale* del Regno n. 9 del 12 gennaio 1923 per il concorso diplomatico e consolare, bandito con decreto Ministeriale in data odierna.

Roma, 4 dicembre 1922.

INSERZIONI

Società anonima italiana
ING. NICOLA ROMEO E C.

Sede in Milano

via Paleocapa numero 6

Capitale L. 60.000.000 - versato

Si avvisano i signori obbligazionisti che il giorno 22 febbraio 1923 alle ore 15, presso la sede della Società avrà luogo la 7ª estrazione delle obbligazioni rimborsabili dal 1° aprile 1923.

7041 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA

Pane da caffè ristoranti ed affini

Capitale sociale L. 140,000 - interamente versato

Bastioni Monforte n. 17 — MILANO

Convocazione dell'assemblea generale ordinaria per il giorno 22 febbraio p. v., alle ore 16, nella sede sociale ed in seconda convocazione, al successivo giorno 1° marzo p. v.

Ordine del giorno:

1. Verbale precedente assemblea.
2. Relazione del Consiglio sull'esercizio 1922.
3. Relazione dei sindaci.
4. Presentazione ed approvazione del bilancio 1922 a deliberazioni relative.
5. Rinnovazione delle cariche sociali.
6. Comunicazioni della presidenza.

7042 — A pagamento.

Società anonima Bevande gasose

Capitale sociale versato L. 40.000

MILANO - Bastioni Monforte n. 17-19

Convocazione dell'assemblea generale ordinaria per il giorno 22 febbraio p. v., alle ore 14.30, nella sede sociale, ed in seconda convocazione al successivo giorno 1° marzo p. v.

Ordine del giorno:

1. Verbale precedente assemblea.
2. Relazione del Consiglio sull'esercizio 1922.
3. Relazione dei sindaci.
4. Presentazione ed approvazione del bilancio 1922 e deliberazioni relative.
5. Assegnazione della rimunerazione ai sindaci.
6. Rinnovazione delle cariche sociali.
7. Comunicazioni della presidenza.

7043 — A pagamento.

Società per la produzione del seme di barbabietola

ANONIMA

Sede in Milano

Capitale emesso e versato L. 300.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria, nella sede sociale, in Milano, via Chiaravalle, n. 9, il giorno 22 febbraio 1923, alle ore 16 1|2, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione, rapporto dei sindaci, presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
2. Approvazione del bilancio e riparto utili.
3. Emolumento ai sindaci uscenti.
4. Nomina di amministratori in sostituzione di quelli che vanno a scadere.
5. Nomina dei sindaci effettivi e sindaci supplenti per l'esercizio 1923.

Per intervenire all'assemblea non è necessario il deposito delle azioni, essendo esse tutte nominative.

La eventuale seconda convocazione è fissata per il giorno 8 marzo 1923, negli stessi locali, alla stessa ora e collo stesso ordine del giorno.

Milano, 27 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7053 — pagamento.

SOCIETÀ ANONIMA ITALIANA per la ricerca e l'estrazione degli idrocarburi minerali

ROMA

Capitale L. 320.000 versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 24 febbraio 1923, alle ore 11, nella sede sociale in Roma - vicolo Alibert n. 1 - per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e dei sindaci.
2. Bilancio al 30 novembre 1922 e deliberazioni relative.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione dell'emolumento agli effettivi.

Il presidente.

7054 — A pagamento.

MOLINI DI MONDOVI'

Mondovì

CONVOCAZIONE DEGLI AZIONISTI

I signori azionisti della Società sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 4 marzo p. v., alle ore 14, presso la sede della Società in Mondovì, via Ripe n. 1, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e fissazione loro retribuzione.

A mente dell'art. 11 dello statuto sociale i signori azionisti per poter intervenire all'assemblea dovranno depositare le azioni alla sede della Società non più tardi del 1° marzo p. v.

Occorrendo la seconda convocazione, l'assemblea avrà luogo il giorno 11 marzo p. v., alla stessa ora e nello stesso locale.

Mondovì, 20 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7055 — A pagamento.

Società Anonima Silos di Genova

Capitale sociale L. 7.500.000 - interamente versato

Avviso di convocazione

dei signori azionisti in assemblea generale ordinaria per il giorno di martedì, 20 febbraio 1923, alle ore 15

I signori azionisti della Società sono convocati in assemblea generale ordinaria, nei locali dello stabilimento sociale in Genova, calata Santa Limbania, il giorno di martedì, 20 febbraio p. v., alle ore 15 precise, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1922, delle relazioni del Consiglio di amministrazione e e del Collegio sindacale e deliberazioni relative.
2. Nomina di amministratori.
3. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti per l'esercizio 1923 e fissazione del loro emolumento

Per potere intervenire all'assemblea i signori azionisti per azioni al portatore o per certificati provvisori di azioni al portatore dovranno depositare le loro azioni non più tardi del giorno 15 febbraio 1923, presso uno dei seguenti Istituti:

A Genova - presso la Cassa sociale ovvero presso la Banca commerciale italiana, il Credito italiano, il Banco di Roma, la

Banca Russa per il commercio estero, il Banco di Chiavari e della Riviera Ligure.

A Chiavari - presso il Banco di Chiavari e della Riviera Ligure.

I signori azionisti intestatari di uno o più certificati nominativi emessi a tutto il predetto giorno 15 febbraio p. v. sono dispensati dal deposito dei loro certificati di azioni provvedendo la Società a munire tempestivamente del corrispondente biglietto di ammissione all'assemblea.

Genova, 26 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

7056 — A pagamento

SOCIETA' ANONIMA

Allied Machinery Company d'Italia

Capitale Lit. 1,000,000 interamente versato

SEDE IN TORINO

Corso Dante, num. 40

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti della Società anonima Allied Machinery Company d'Italia, capitale int. vers. Lit. 1.000.000, con sede in Corso Dante n. 40, Torino. sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 23 febbraio 1923, alle ore 10,30, presso la sede sociale, col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio e conto perdite e profitti al 30 novembre 1922, provvedimenti relativi in ordine all'art 146 codice di commercio.
4. Nomina di un amministratore
5. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti e determinazione del loro emolumento per l'esercizio 1922-923

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni entro il 19 febbraio 1923, in Torino, presso la sede sociale in Genova presso la National City Bank.

Qualora l'assemblea andasse deserta s'intende fin d'ora riconvocata in seconda convocazione per le ore 10,30 del 9 marzo 1923.

Torino, 25 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7059 — A pagamento.

SOCIETA' MARITTIMA COLONIALE

Anonima - Sede in Tripoli

Capitale versato Lire 2.000.000

Avviso di convocazione

di assemblea generale straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 16 febbraio 1923, alle ore 15 nei locali della sede sociale in Tripoli, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Modifica dell'art. 18 dello statuto.
2. Aumento del capitale sociale e modifica dell'articolo 5 dello statuto.
3. Comunicazioni varie.

Il deposito delle azioni dovrà essere fatto presso la sede sociale di Tripoli oppure presso lo spett. Banco di Roma, sedi di Tripoli o Roma entro il 10 febbraio 1923.

Qualora non potesse aver luogo l'assemblea in prima convocazione per mancanza di numero legale, resta fin d'ora fissata la seconda convocazione il giorno successivo 17 febbraio 1923, nello stesso luogo e alla medesima ora.

Roma, 30 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7060 — A pagamento.

Società anonima calce e cementi alle Sieci

Capitale sociale L. 1.500.000

SEDE SOCIALE IN FIRENZE

via Alfani, n. 49

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria che sarà tenuta presso la sede sociale il giorno 17 febbraio p. v. ad ore 15, per discutere il seguente

Ordine del giorno

1. Relazione della Commissione nominata nell'assemblea straordinaria dell'8 luglio u s., e proposte relative all'ordinamento industriale dell'azienda.
2. Varie

Se l'assemblea non risulterà valida per mancanza di numero viene fino da ora fissata senz'altro avviso in seconda convocazione. presso la sede sociale il giorno 25 febbraio 1923 ad ore 15.

Per potere intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare i certificati provvisori delle azioni entro il 12 febbraio p. v., presso la sede sociale.

Firenze, 30 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7061 — A pagamento.

Società anonima cooperativa fra produttori bozzoli

MANDAMENTO ODERZO-MOTTA

Sede in Oderzo

Avviso di convocazione

I soci sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 28 febbraio 1923, ore 10, nella sala Braga, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

A) Relazione dei sindaci.
B) Approvazione del bilancio.
C) Nomina delle cariche sociali
D) Varie.

Qualora in detto giorno i soci intervenuti non raggiungessero il numero legale, l'assemblea resta convocata per le ore 10 del giorno 7 marzo, nello stesso locale.

Il direttore.

7062 — A pagamento.

Società telefonica Alta Italia

ANONIMA PER AZIONI

Capitale L. 1.800.000 interamente versato

Sede in TORINO — Corso Galileo Ferraris n. 18

AVVISO

di convocazione di assemblea ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 3 marzo 1923, alle ore 15, presso la sede sociale, in Torino - Corso Galileo Ferraris n. 18 - per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione, presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
2. Relazione dei sindaci
3. Retribuzione dei sindaci per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 1922.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti.
5. Retribuzione dei sindaci per l'anno 1923.

Torino, 27 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7064 — A pagamento.

L'anno 1923 il giorno 25 gennaio in Cerignola. Il Consiglio d'amministrazione del Credito agricolo di Cerignola si è riunito nelle persone del signor Gaetano comm. Pavoncelli, presidente, Gaetano

Pavoncelli di Nicola, Gatti cav. uff. Saverio e Labia geometra Natale.

Il Consiglio

Visto lo statuto della Banca

delibera

convocarsi l'assemblea generale ordinaria dei soci ed azionisti del Credito agricolo pel giorno 4 prossimo marzo, alle ore 12, nei locali della Banca in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 11 dello stesso mese nella medesima ora e nello stesso luogo, per trattare il seguente

Ordine del giorno.

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio 1922
4. Nomina dei sindaci titolari e supplenti.

Così deliberato il dì, mese ed anno come sopra.

Credito agricolo di Cerignola
Il consigliere delegato
Saverio Gatti.

7033 — A pagamento.

Società anonima frigoriferi saronnesi

SEDE IN SARONNO

Avviso di convocazione

I signori azionisti della Società anonima frigoriferi saronnesi con sede in Saronno sono convocati in assemblea generale ordinaria nello studio del sig. rag. Paolo Sevesi in Saronno - via Felice Carcano - per il giorno di venerdì 23 marzo 1923, ore 20 - una seconda convocazione occorrendo avrà luogo il successivo sabato 24 marzo 1923, ore 20, nello stesso locale - per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

Relazione amministratori e sindaci.
Discussione ed approvazione bilancio 1922.
Nomina delle cariche sociali e determinazione emolumento ai sindaci pel 1922.

Per intervenire all'assemblea occorre effettuare il deposito delle azioni non oltre il 20 marzo 1923 presso il locale Banco di Roma - presso detta Banca sono pagabili i dividendi 1922 a datare dal 3 aprile 1923.

Saronno, 31 gennaio 1923.

Il presidente
Totti Carlo.

7065 — A pagamento.

Società anonima "Ligniti" di Milano

AVVISO DI CONVOCAZIONE
di assemblea generale ordinaria e straordinaria

I soci della Società anonima « Ligniti » con sede in Milano, viale Bianca Maria, n. 35, sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 22 febbraio 1923, ore 14, presso lo studio avv. Abbove, via S. Paolo n. 11, Milano, allo scopo di discutere il seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Lettura e approvazione verbale precedente.
2. Relazione morale e finanziaria del Consiglio di amministrazione.
3. Relazione del Collegio dei sindaci.
4. Presentazione e approvazione del bilancio sociale al 31 dicembre 1922.
5. Nomina dei sindaci (3 effettivi e 2 supplenti) e determinazione del loro emolumento.

Parte straordinaria:

6. Proposta di scioglimento e messa in liquidazione della Società.
7. Nomina del liquidatore (o dei liquidatori) e determinazione dei poteri ai medesimi conferiti.

N. B. Nel caso che l'assemblea di prima convocazione andasse deserta, i soci sono convocati, sin da ora, in assemblea di seconda convocazione per lo stesso giorno, alle ore 15, nella medesima sede

Il presidente
rag. Francesco Angeloni.

7066 — A pagamento

Società italiana scambio prodotti Ecuador

Anonima

Capitale L. 1.600.000, elevabile a L. 5.000.000

S. I. S. P. E.

Gli azionisti della Società italiana scambio prodotti Ecuador (S. I. S. P. E.), anonima, con sede in Milano, sono convocati in assemblea generale che si terrà il 21 febbraio 1923, alle ore 16, presso la Banca Luigi Strada, in Milano, piazza Paolo Ferrari num. 8.

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio del primo esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 1922.
Relazione del Consiglio e del Collegio sindacale.
2. Approvazione del bilancio e deliberazioni relative.
3. Nomina di 3 sindaci, di 2 supplenti per l'esercizio 1923.
Determinazione dell'emolumento ai sindaci scadenti.

Le azioni al portatore dovranno essere depositate presso la Banca Luigi Strada, in Milano, entro il 15 febbraio, affinchè i rispettivi possessori abbiano il diritto di intervenire all'assemblea.

Milano, 27 gennaio 1923

Il Consiglio d'amministrazione.

N. B. — I certificati delle azioni non ancora distribuiti sono a disposizione dei signori azionisti presso la sede sociale, e dovranno quindi venir ritirati per essere depositati presso la Banca Luigi Strada.

7067 — A pagamento

Società anonima "C. Diappi e C."

Decorazioni interne

Capitale sociale L. 500.000 versato L. 392.000

MILANO

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria il giorno 18 febbraio 1923, alle ore 14, nei locali sociali di corso Buenos Ayres nn. 77-79, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

A) In seduta straordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio 1922 e relative deliberazioni.
4. Nomina di tre consiglieri.
5. Determinazione emolumento sindacale.
6. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
7. Eventuali.

B) In seduta straordinaria:

1. Modifica ragione sociale.
2. Riduzione del capitale sociale.

In caso che questa prima convocazione andasse deserta per mancanza di numero legale, la seconda convocazione resta fissata per il giorno 19 febbraio, ore 14, negli stessi locali.

Il deposito delle azioni dovrà essere fatto non oltre il 15 febbraio:

a Milano presso la sede della Società e presso i seguenti Istituti:

Cassa di risparmio di Voghera ed Agenzie;
Credito piemontese in Torino.

Il Consiglio d'amministrazione.

7391 — A pagamento.

CAFFE' CONTARENA

SOCIETA' ANONIMA

per l'esercizio di caffè, birreria e pasticceria

SEDENTE IN UDINE

Capitale emesso L. 500.000 - sottoscritto L. 383.500

Versato L. 369.600

L'assemblea generale ordinaria e straordinaria degli azionisti è convocata per il giorno di domenica 18 febbraio 1923, ore 9 ant., presso la sede dell'Associazione commercianti in Udine, piazza del Duomo n. 1, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione del Collegio dei sindaci.
3. Discussione ed approvazione del bilancio e del conto profitti e perdite al 31 dicembre 1922 ed assegnazione degli utili.
4. Dimissioni del Consiglio e dei sindaci.
5. Riduzione ed integrazione od aumento del capitale sociale.
6. Modifiche allo statuto.
7. Eventuali.
8. Nomina del nuovo Consiglio d'amministrazione.
9. Nomina del Collegio dei sindaci.

Se per mancanza del numero legale, l'ordine del giorno non potesse essere trattato per intero od in parte, nel giorno suindicato, l'assemblea resta convocata per la domenica successiva 25 febbraio 1923, stessa ora e luogo, senz'altro avviso.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare presso il cassiere della Società i loro titoli entro il giorno 14 febbraio p. v., oppure entro il 21 stesso mese, se per la seconda convocazione.

Udine, 25 gennaio 1923.

Il presidente
E. Reccardini.

7076 — A pagamento.

Società cooperativa "Italia Nuova,,

per costruzione di case economiche

Anonima

SEDE IN ROMA

Avviso di convocazione

Il giorno 18 febbraio 1923, alle ore 9,30, avrà luogo presso la sede sociale in Roma, piazza S. Bernardo n. 100, l'assemblea col seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio 1921 e 1922.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
3. Relazione dei sindaci.
4. Nomina del presidente di tre consiglieri di amministrazione sorteggiati per scadenza biennale, dei sindaci e dei probiviri.
5. Istituzione tassa mensile dal 1° gennaio 1923.
6. Modificazione articoli 6, 23, 57, statuto.
7. Comunicazioni.

Occorrendo la seconda convocazione, questa avverrà nello stesso luogo e giorno, alle ore 10,30.

Roma, 1° febbraio 1923.

Il Consiglio di amministrazione.

7092 — A pagamento.

Società anonima Industrie chimiche riunite

LODI

Capitale L. 500.000 interamente versato

Avviso di convocazione
assemblea ordinaria e straordinaria dei soci

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per domenica 18 febbraio 1923, alle ore 13, nei locali della spett. Federazione esercenti ed industriali di Lodi, via Solferino n. 26, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922, della relazione del Consiglio d'amministrazione e di quella del Comitato dei sindaci.
2. Nomina del Consiglio d'amministrazione.
3. Nomina del Collegio sindacale.
4. Retribuzione ai sindaci per l'esercizio 1922.
5. Comunicazioni varie.

Parte straordinaria:

Proposta di modifica all'art. 4 dello statuto.

Nel caso l'assemblea di prima convocazione andasse deserta sarà tenuta un'adunanza di seconda convocazione un'ora dopo la prima e questa sarà valida se in proprio e per delega sia rappresentata la metà del capitale sociale.

Lodi, 29 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7075 — A pagamento.

Reg. gen. n. 22759 Reg. att. n. 58, vol. 187

Dichiarazione

Il sottoscritto comm. Gino Salvini, nato e domiciliato e residente in Carrara, nell'interesse e per conto della Ditta Walton, Gooddy & Cripps, Ltd.

DICHIARA

di volere riservarsi la proprietà di una marca di fabbrica destinata a contraddistinguere le lastre di marmo prodotte dalla Ditta Walton, Gooddy e Cripps, Ltd., in seguito alla estrazione nelle proprietà marmifere e lavorazione nei propri cantieri.

La marca che la Ditta intende riservarsi rappresenta un: *Giglio e le iniziali W. W. & N. Carrara*. e viene applicata sulle lastre mediante un pennello da passarsi sopra una lamiera traforata.

Carrara, 5 maggio 1922.

Per pro. Walton, Gooddy e Cripps, Ltd.
Gino Salvini, director.

Presentata a Massa il 20 maggio 1922, ore 17.

Ernesto Penotta
consigliere aggiunto di Prefettura.

Il direttore
dell'ufficio della proprietà intellettuale
G. Giuliozzi.

Reg. gen. n. 22759

REGNO D'ITALIA

Ministero per l'industria e il commercio

Ufficio della proprietà intellettuale.

Attestato di trascrizione di marchio.

(Legge 30 agosto 1868, n. 4577, regolamento approvato con Regio decreto 20 marzo 1913, n. 526).

Il marchio o segno distintivo di fabbrica qui riprodotto, depositato, coi documenti voluti dalla legge, alla prefettura di Massa-Carrara, nel giorno 20 del mese di maggio 1922 alle ore 17 da Walton, Gooddy e Cripps Ltd., residente a Carrara per contraddistinguere lastre di marmo, è stato trascritto al n. 58 vol. 187 del registro dei marchi.

W. W. e N.
Carrara

Il presente attestato non garantisce l'importanza o l'autorità del marchio o segno distintivo, o la bontà o la provenienza dei prodotti o l'esistenza delle altre condizioni richieste perchè la trascrizione sia valida ed efficace.

Roma, 1° dicembre 1922

Il direttore
G. Giuliozzi.

Estratto della legge 30 agosto 1868, n. 5477, sui marmi ed i segni distintivi di fabbrica e di commercio.

Art. 2.

L'avente causa, o il successore industriale o commerciale, che

vorrà conservare il marchio del suo autore, dovrà farne in carta bollata da L. 1, l'immediata dichiarazione.

Art. 3.

Il commerciante non può sopprimere il marchio o segno distintivo del produttore delle sue mercanzie, senza espresso consentimento di lui; può bensì aggiungere separatamente il proprio marchio o segno distintivo del suo commercio.

Art. 7 (comma ultimo).

I successori, o aventi causa, pagheranno la tassa di L. 2 per la trascrizione della dichiarazione prescritta nell'art. 2.

Art. 10.

Dalla data dell'annotazione fatta dall'ufficio di prefettura, comincia a competere, a favore del dichiarante, il diritto a fare uso esclusivo del marchio o segno distintivo. Ma, per gli effetti delle multe e dei danni, dovrà essere immediatamente pubblicata, nella *Gazzetta ufficiale*, la concessione dell'attestato di privativa.

Carrara, 18 gennaio 1923

7044 — A pagamento.

MUNICIPIO DI PALMI CALABRIA

IL SINDACO

Veduta la deliberazione della Giunta municipale 20 gennaio corrente, adottata coi poteri del Consiglio;

Letti gli articoli 75, 76, 77 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato e 183 della vigente legge comunale e provinciale;

RENDE NOTO

che alle ore 10 del giorno 22 febbraio p. v., nella sala delle sedute del Consiglio comunale, avranno luogo, alla presenza del sindaco o di chi per esso, i pubblici incanti per l'appalto dei lavori di costruzione di un muro di protezione al rione Prenestini di questo abitato.

I lavori si intendono appaltati a misura per l'importo presuntivo di L. 180.000, di cui L. 3000 quale compenso a corpo per tutti gli obblighi accollati dall'impresa e debbono essere compiuti fra i sei mesi dalla data della consegna.

I concorrenti all'asta possono avere cognizione delle condizioni dell'appalto presso la segreteria del Comune, durante le ore d ufficio.

L'asta seguirà col metodo delle offerte segrete a mente della lettera *a*) dell'art. 87 e dell'art. 90 del succitato regolamento sulla contabilità generale dello Stato, e ogni concorrente è sottoposto ad una cauzione provvisoria di L. 5000.

L'aggiudicazione verrà fatta a favore di chi offrirà maggior ribasso e sarà definitiva anche ad unico incanto

L'Amministrazione si riserva sempre il diritto di presentare una scheda di massimo e di minimo ed in tal caso l'aggiudicazione sarà fatta al miglior offerente entro i limiti di massimo e minimo predetti.

Ogni concorrente all'asta dovrà inoltre dimostrare la sua capacità e idoneità all'esecuzione dei lavori oggetto del presente avviso.

In car a libera a termini dell'art. 201 T. U. delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con R. D. 19 agosto 1917, n. 1339.

Palmi, 26 gennaio 1923

Il sindaco
M. Guardata

Il segretario comunale
D. De Salvo.

7047 — A pagamento.

PROVINCIA DI CASERTA

COMUNE DI ROCCAROMANA

Avviso d'asta

Il mattino del giorno 21 febbraio c. a., alle ore 10 ant. con la continuazione, presso l'ufficio della R. prefettura di Caserta ed ai sensi dell'art. 182 del T. U. della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, si procederà ad esperimento d'asta ad unico e definitivo incanto, per la vendita del leg ame ceduo da carbone radicato nelle sezioni 3ª e 4ª del bosco Montemaggio, di questo demanio comunale, sulla base del prezzo di L. 181.000 offerto dal sig. Attanasio Giuseppe.

L'asta seguirà col metodo della candela vergine ed ai sensi del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, nonchè sotto l'osservanza delle condizioni del capitolato generale d'oneri, che regola la vendita stessa, compilato dal Corpo Reale delle Foreste.

Per essere ammesso alla gara, ciascun concorrente dovrà effettuare un deposito provvisorio di L. 10.000, presso la R. tesoreria provinciale di Caserta, a garanzia delle proprie offerte.

Tale deposito verrà subito ritirato da chi non rimarrà aggiudicatario.

Ogni voce in aumento non potrà essere inferiore a L. 200 e si procederà all'aggiudicazione anche con l'offerta di un solo concorrente.

Sarà escluso dall'asta:

A) chi ha lite col Comune e chi vi abbia dato motivo per altri contratti del genere.

B) chi è in debito liquido per precedenti contrattazioni.

C) chi non comprovi con certificato del R ispettore forestale di Caserta di data non anteriore a 3 mesi, di essere idoneo a concorrere.

Il taglio delle piante, l'utilizzazione ed il trasporto dei prodotti, salvo proroga, dovrà eseguirsi come appresso:

A) per la 3ª sezione, stagione silvana 1922-923.

B) per la 4ª sezione, stagione silvana 1923-924.

Tutte le spese d'asta, registro, diritti e le altre indicate nell'art. 19 del capitolato generale, cederanno a carico dell'aggiudicatario.

Il capitolato inerente alla vendita è ostensibile in questa segreteria comunale presso la quale potrà pure rivolgersi per schiarimenti chiunque vi abbia interesse.

Roccaromana, 3 febbraio 1923.

Il sindaco
F. Carone

Il segretario
Altieri.

7049 — A pagamento.

PROVINCIA DI PERUGIA

MUNICIPIO DI BETTONA

AVVISO D'ASTA

ad unico incanto per la costruzione dell'edificio scolastico per Colle

Viste le deliberazioni di questo Consiglio comunale 8 e 29 giugno 1919, debitamente approvato dall'autorità tutoria;

Vista la deliberazione della Giunta municipale 14 gennaio 1923, resa esecutoria dal R. prefetto con visto num. 1931 del 25 corrente;

SI RENDE NOTO

che alle ore 10 antimeridiane di giovedì 22 febbraio p. v., alla presenza del sottoscritto sindaco, o di un suo delegato, si procederà in questa residenza municipale agli esperimenti d'asta, col metodo dei partiti segreti, sopra l'importo descritto in perizia a norma dell'art. 87 e seguenti del regolamento approvato con Regio decreto 4 maggio 1885, n. 3074, serie 3ª.

Le schede di offerta, scritte su carta bollata da L. 2,40 debitamente suggellate e sottoscritte dagli offerenti, dovranno consegnarsi prima dell'ora suddetta, nell'Ufficio di segreteria, e durante il tempo indicato dall'art. 87 del sopra indicato regolamento a chi presiede l'asta e dovranno contenere oltre che in cifre, anche in tutte lettere, sotto pena di nullità, la indicazione chiara e precisa del ribasso che s'intenderà di offrire al prezzo di appalto qui appresso indicato.

L'asta per il presente appalto si terrà nelle forme indicate negli articoli 88 e 90 del regolamento sopra citato, ossia mediante scheda segreta, qualunque sia il numero delle offerte con l'aggiu-

dicazione definitiva al migliore offerente, al primo incanto senza ulteriore esperimento.

Per essere ammessi all'incanto i concorrenti dovranno presentare non più tardi del giorno 21 febbraio, ore 18, i seguenti documenti:

1. Certificato di moralità e la fedina penale di data non anteriore ai tre mesi a quella fissata per l'asta.

2. Certificato di idoneità ad eseguire i lavori appaltati rilasciato dal R. prefetto in conformità di quanto dispone l'art. 77 del sopraindicato regolamento 4 maggio 1885, il quale certificato dovrà essere di data non anteriore ai sei mesi.

Inoltre ogni concorrente dovrà eseguire un preventivo deposito in danaro, presso il tesoriere comunale (Monte dei Paschi di Siena, sede di Perugia), per sopperire alle spese tutte inerenti agli atti di appalto comprese quelle d'inserzione, bollo, registrazione, contratto, nella somma di L. 1400, come pure dovrà esibire la ricevuta del medesimo tesoriere comunale comprovante di aver depositato nella tesoreria stessa a titolo di cauzione la somma di L. 9495,50

L'appaltatore avrà l'obbligo di assumere per i detti lavori artisti ed operai del Comune.

Pel rifiuto e l'espulsione dei medesimi deciderà in modo inappellabile la Giunta inteso il direttore dei lavori.

Sono visibili sin da ora, presso la segreteria comunale, nelle ore d'ufficio, il progetto dell'edificio di che trattasi, compreso il Capitolato di oneri e corrispondenti tipi, i quali s'intenderanno accettati senza alcuna eccezione, o riserva, dai concorrenti per il solo fatto di aver preso parte all'incanto.

Descrizione dell'opera che si appalta:

Edificio ad uso scuole rurali miste in Colle L. 91.965.

Bettona, 29 gennaio 1923.

Il sindaco
G. Castellani.

Il segretario
F. Conti.

7050 — A pagamento.

COMUNE DI FORINO

Avviso d'asta di secondo incanto
per la vendita dei legnami castagnali della selva gentile Romola

Essendo andato deserto il primo incanto per la vendita dei legnami castagnali della selva gentile Romola

SI RENDE NOTO

che nel giorno di sabato 10 del prossimo mese di febbraio 1923, alle ore 10, sulla casa comunale, avanti al sindaco o chi per lui, avrà luogo il secondo incanto per detta vendita e sullo stesso prezzo di L. 81.793,20 e ferme restando tutte le condizioni fissate col primo avviso d'asta dell'11 gennaio 1923.

Si farà luogo all'aggiudicazione anche se vi fosse un solo concorrente.

Forino, 30 gennaio 1923.

Il segretario comunale
R. Albano.

7088 — A pagamento.

MUNICIPIO DI LAURO

AVVISO D'ASTA

A seguito di offerta di ventesimo presentata in tempo utile nel giorno 5 del prossimo febbraio, alle ore 11, avrà luogo in questo ufficio comunale, dinanzi al sindaco, o ad un suo delegato, il definitivo esperimento d'asta ad estinzione della candela vergine ed a termini abbreviati di giorni 5, giusta deliberazione consiliare del 4 corrente, per la vendita del legname che risulterà dal taglio della 1ª sezione del bosco Tore, sito sulla montagna di Quindici.

La gara verrà aperta sul prezzo migliorato di L. 50.400 ed ogni offerta in aumento non potrà essere inferiore alle L. 100.

Per essere ammessi alla licitazione i concorrenti dovranno essere accompagnati da un garante che dà un approbatore solidali e fare un preventivo deposito di L. 5000 nella tesoreria comunale a garentia delle offerte delle spese, che sono tutte a carico dell'aggiudicatario.

Divenuta poi definitiva l'aggiudicazione, il compratore dovrà entro tre giorni prestare una cauzione di L. 7500 a garentia della piena esecuzione degli obblighi contrattuali.

Il capitolato d'oneri è visibile nella segreteria comunale in tutti i giorni, nelle ore di ufficio.

In caso di deserzione d'asta, il legname suddetto resterà definitivamente aggiudicato all'offerente del ventesimo.

Lauro, 30 gennaio 1923.

Visto: il sindaco
N. Damiano.

Il segretario comunale
G. Lupo.

7039 — A pagamento.

Comune di Quadrelle

AVVISO
di 2° incanto a termini abbreviati di giorni otto

Per la diserzione del primo incanto di che all'avviso del 7 gennaio 1923, per la vendita del legname ceduo misto esistente nella 14ª e 15ª sezione «La Rocca 1ª e 2ª» del bosco Travertone, si rende di pubblica ragione che nel giorno 8 del p. v. mese di febbraio, alle ore 10 ant. con la continuazione, innanzi al sindaco o chi per esso, avrà luogo in questa segreteria comunale un secondo esperimento d'asta, col metodo della candela vergine ed in base al prezzo di L. 90,475,87 risultante dal relativo capitolato d'oneri compilato dall'ispettore forestale di Avellino.

Le offerte in aumento non potranno essere inferiori a L. 100.

I concorrenti per essere ammessi alla gara dovranno esibire al presidente dell'asta la quietanza di aver depositato presso la tesoreria comunale la somma di L. 9000 a garanzia degli oneri che i deliberatari assumono col fatto della licitazione e delle spese.

Si farà luogo alla aggiudicazione quando anche vi sia un solo offerente.

Le condizioni e gli atti relativi alla vendita di che trattasi trovansi visibili nella segreteria del Comune in tutte le ore di ufficio.

Il termine utile per migliorare il prezzo di provvisoria aggiudicazione in grado di ventesimo sarà indicato con altro manifesto.

Tutte le spese d'asta ed ogni altra dipendente, niuna esclusa, andranno a carico dell'aggiudicatario definitivo.

Per tutto altro abbiasi relazione al precedente avviso d'asta, alle condizioni di vendita di sopra menzionate ed al vigente regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Quadrelle, 28 gennaio 1923.

Visto: il sindaco
Vincenzo Pagano.

Il segretario
A. Del Campo.

7079 — A pagamento.

COMUNE DI CASTELFORTE

AVVISO D'ASTA
per l'appalto dei lavori di sistemazione del palazzo comunale «Seggio»

SI RENDE NOTO

che venerdì 16 del venturo mese di febbraio 1923, alle ore 11, in questo ufficio municipale, innanzi al sindaco, assistito dal sottoscritto segretario, si procederà all'appalto per l'esecuzione di tutti i lavori e relative provviste occorrenti per la sistemazione del palazzo comunale, fabbricato «Seggio», per l'ammontare di lire 138.000, di cui L. 110.481,46 a base d'asta e L. 27.518,54 a disposizione dell'Amministrazione.

A tale spesa si farà fronte con apposito mutuo già ottenuto dalla Cassa depositi e prestiti per L. 110.000 e per le rimanenti L. 28.000 con apposite previsioni in quattro rate uguali sui bilanci comunali 1924 al 1927.

I prezzi parziali o totali sono quelli previsti e descritti nella stima dei lavori, allegato 5-*bis*, al progetto, ed i calcoli di stabilità dei solai in cemento armato sono fatti con le prove e modalità stabilite nell'allegato 3 del progetto stesso.

I lavori dovranno essere iniziati entro otto giorni dall'avviso che l'Amministrazione comunale darà con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e dovranno essere completati entro cinque mesi decorrenti dalla data del processo verbale di consegna.

L'appalto è basato sul progetto redatto dai tecnici Campopiano Michele e Marrucelli Salvatore, e specialmente sui capitolati generale e speciale in data 6 febbraio 1920, vistati dall'ingegnere capo del Genio civile il 6 febbraio 1920, n. 1211, con i prezzi aggiornati, giusta la nuova analisi dei prezzi, allegato 5-bis del 21 luglio 1922, deliberato da questo Consiglio comunale nella seduta del 30 luglio 1922, approvato dall'on. Giunta provinciale, amministrativa nella tornata del 5 settembre 1922, n. 20813.

Per essere ammesso all'asta dovrà presentarsi l'attestato penale ed il certificato di moralità in data non anteriore a tre mesi alla data del presente, nonchè il certificato d'idoneità rilasciato dal prefetto.

L'asta seguirà col sistema della candela vergine sul prezzo di base d'asta di L. 110.481.46 ed ogni offerta non potrà essere inferiore al ribasso di lire una per ogni cento lire di lavori eseguiti.

In corso d'opera verranno pagati acconti non minori di lire diecimila ognuno, sui lavori fatti al netto del ribasso d'asta e delle ritenute.

Per essere ammesso all'asta ogni concorrente dovrà depositare presso la Cassa comunale L. 4000 in conto spese d'asta e L. 5000 a titolo di cauzione provvisoria e l'aggiudicatario all'atto del contratto dovrà depositare la cauzione definitiva in L. 11.000.

L'aggiudicazione è soggetta al ribasso non inferiore ad un ventesimo del prezzo di deliberamento ed i termini fatali per la presentazione delle offerte saranno stabilite con apposito avviso di asta pubblicato nei modi di legge.

Il capitolato speciale e quello generale al pari del progetto con tutti gli allegati relativi in base ai quali si procede agli esperimenti d'asta, sono visibili a chiunque presso questa segreteria comunale.

Le spese d'asta sia dei precedenti esperimenti che di questo procedimento, insieme a quelle di perfezionamento degli atti relativi sono tutte a carico dell'aggiudicatario.

Castelforte, 23 gennaio 1923

Il segretario comunale
Edoardo Capolino.

Visto: Il sindaco
Giacomo Fusco.

7080 — A pagamento.

Comune di Rocchetta Nervina

AVVISO D'ASTA

per vendita piante di pino silvestre ed abete bianco

SI RENDE NOTO

che nel giorno 19 di febbraio 1923, alle ore 10, innanzi al sindaco sottoscritto o chi per esso, avrà luogo in quest'ufficio municipale il primo incanto per la vendita di n. 3800 piante di pino silvestre ed abete bianco scelte e martellate in questo bosco comunale «Pegairole» al prezzo di L. 67775,07.

La vendita si farà giusta il verbale di martellata e di stima della Regia Ispezione forestale di Portomaurizio, approvato con deliberazione consigliare 26 novembre 1922 ed in conformità anche di essa.

L'asta sarà tenuta col metodo della candela vergine e secondo le norme stabilite nel regolamento sulla contabilità dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074.

Ogni offerta in aumento non dovrà essere inferiore a L. 20.

Ogni aspirante per essere ammesso all'asta dovrà depositare presso l'esattore consorziale di Dolceacqua la somma di L. 5000 per garanzia dell'offerta e per le spese tutte all'asta relative: avviso, quaderno d'oneri, processo verbale, copie, martellata, consegna ecc., che si intendono a carico del deliberatario.

Il prezzo di deliberamento dovrà pagarsi in valute legali alla Cassa comunale in tre rate uguali, e pagarne la prima all'atto del contratto definitivo, la seconda dopo sei mesi e la terza dopo un anno, sempre dalla data del contratto, ma in ogni caso prima di effettuare lo sgombero del bosco della terza metà del legname utilizzato.

Il taglio delle piante dovrà essere ultimato entro mesi 18 dalla data della consegna, e lo sgombro entro mesi 24.

Con altro avviso verrà stabilita la scadenza dei fatali.

Rocchetta Nervina, 22 gennaio 1923.

Il segretario
Isnardi A.

Visto: Il sindaco
Raimondo Teodoro.

7081 — A pagamento.

Provincia di Lecce

Circondario di Brindisi

Comune di San Vito dei Normanni

AVVISO D'ASTA

per nuovi incanti e definitivo deliberamento dell'appalto dei dazi di consumo per l'anno 1923

Essendo in tempo utile stata presentata offerta di ventesimo dal signor D'Agnano Giuseppe fu Vincenzo che ha aumentato di L. 2520 il prezzo di provvisoria aggiudicazione dell'appalto suindicato avvenuta nel dì 18 volgente mese a favore del sig. Musa Giovanni fu Leonardantonio per il canone di L. 50.400

SI RENDE NOTO

che nel dì 12 febbraio p. v., alle ore 9 in continuazione per effetto dei termini abbreviati a cinque giorni, avranno luogo in questo Municipio ed innanzi al sindaco, o chi per lui, i nuovi incanti ed il definitivo deliberamento dell'appalto in parola sulla base di L. 52920.

Le condizioni cui è subordinata la gara sono tracciate nel relativo avviso d'asta di 1° incanto in data del 5 stante mese, visibile a chiunque in questa segreteria comunale tutti i giorni nelle ore di ufficio.

San Vito dei Normanni, 30 gennaio 1923.

Il sindaco
M. Calabrese.

Il segretario comunale
C. Mazzarella.

7082 — A pagamento.

CONSORZIO COOPERATIVO PROPRIETARI CARRI

ROMA

Via Cavour, n. 224-226

I soci del Consorzio sono convocati in assemblea straordinaria per venerdì 16 febbraio 1923, alle ore 16, nei locali del Consorzio per discutere il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni della Presidenza.

Occorrendo in seconda convocazione, alla stessa ora e negli stessi locali, sabato 17 febbraio.

Il presidente
Leonardi.

7090 — A pagamento.

Monte di pietà di Busseto

AVVISO D'ASTA

per affitto stabili

Nel giorno di venerdì 16 febbraio p. v., alle ore 10, in una sala di questo pio Istituto, dinanzi al presidente dell'Amministrazione dell'Ente, o a chi per esso, si terrà, col sistema della candela vergine, un primo pubblico incanto per affittamento novennale a partire dall'11 novembre 1923 gli stabili sotto descritti:

1. Bicocca posta in Roncole di Busseto dell'estensione di Ea. 21,16,27 pari a biolche 69, per la messa a prezzo di L. 13.800 e previo deposito di L. 1500 per spese e di L. 7000 per garanzia del contratto.

2. Scandolara a Mattina posta in comune di Villanova sull'Arda, frazione Sant'Agata, della estensione di Ea. 32,20,80 pari

a biolche 101, per la messa a prezzo di L. 18.750 e previo deposito di L. 2000 per spese e L. 10.000 per garanzia del contratto.

3. Scandolara a Sera posto in comune di Villanova sull'Arda, frazione Sant'Agata, della estensione di Ea. 16,27,70 pari a biolche 53, per la messa a prezzo di L. 10.400 e previo deposito di L. 1500 per spese e di L. 5000 per garanzia del contratto.

L'incanto segue sotto le condizioni tutte riportate dal capitolato dei patti generali e dai rispettivi capitolati dei patti speciali ostensibili presso la segreteria dell'Ente in tutti i giorni non festivi, nelle ore d'ufficio.

L'incanto sarà aperto sulla messa a prezzo rispettivamente sopra indicata per ogni stabile e ciascuna offerta in aumento non potrà essere minore di L. 100.

Non saranno ammesse all'asta se non persone di riconosciuta probità e solvibilità e che abbiano fatti all'ufficio procedente i depositi sopra indicati.

Non si farà luogo all'aggiudicazione se non vi siano le offerte di almeno due concorrenti. Essa aggiudicazione sarà fatta in via provvisoria al migliore offerente.

Il tempo utile per presentare offerte di aumento non inferiori al ventesimo del prezzo al quale seguirà l'aggiudicazione provvisoria, scadrà alle ore 12 del giorno 2 marzo 1923.

Entro 15 giorni da quello in cui l'aggiudicazione sarà divenuta definitiva, l'aggiudicatario dovrà presentare, sotto pena di riaffittamento a suo carico, i titoli della cauzione come è prescritto dall'art. 3 del capitolato generale.

La cauzione dovrà essere eguale ad una annata e mezzo della pensione di affitto.

Tutte le spese d'asta, di contratto e quelle altre indicate nei capitolati dei patti sono a carico dell'appaltatore

Busseto, 27 gennaio 1923.

Il presidente
T. Orlandi.

7070 — A pagamento.

Direzione d'artiglieria
del Laboratorio Pirotecnico in Bologna

AVVISO D'ASTA

con deliberamento definitivo nella prima seduta
a senso dell'art. 87-A) del regolamento di contabilità generale

SI FA NOTO

che nel giorno 16 febbraio 1923, alle ore 10, si procederà in Bologna nel locale della Direzione suddetta, situata nel viale Enrico Panzacchi, n. 2 (fra Porta d'Azeglio e Porta Castiglione), avanti al direttore a pubblico incanto a partiti segreti per l'appalto della seguente provvista:

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI

Lotto unico.

Percale bianco m2. 12.000.
Prezzo parziale L. 4.50.
Importo della provvista L. 54.000.
Somma per cauzione L. 5400.

Termine utile per la consegna

La consegna del percale si farà nei magazzini della Stazione nel termine di giorni 30 decorrenti dal giorno successivo a quello in cui sarà pervenuta al provveditore l'avviso dell'approvazione del contratto.

1. Le condizioni di appalto sono visibili tutti i giorni nelle ore d'ufficio presso la Direzione predetta e nel locale suindicato.

2. Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare offerte scritte su carta filigranata col bollo ordinario di L. 2,40 firmate e chiuse in piego sigillato.

3. Il ribasso deve essere chiaramente espresso in tutte lettere sotto pena di nullità dei partiti, da pronunciarsi seduta stante, dall'autorità che presiede all'asta.

Quando il ribasso sia indicato anche in cifre e vi sia discrepanza fra la somma segnata in cifre e quella scritta in tutte lettere, l'offerta è valida per la somma espressa in lettere.

4. Il deliberamento avrà luogo definitivamente, seduta stante in questo primo ed unico incanto, quand'anche non vi sia che un solo offerente, e seguirà a favore dell'aspirante che avrà offerto sull'importo totale della provvista un maggior ribasso di un tanto per cento unico per tutta la provvista.

5. I depositi possono farsi presso la Cassa della Direzione ove ha luogo l'incanto, o alle Delegazioni del tesoro presso le sezioni di tesoreria aventi sede nella città ove è pubblicato il presente avviso.

Saranno validi anche i depositi che saranno stati accettati in altre Delegazioni del tesoro del Regno.

6. I detti depositi saranno fatti in moneta metallica, od in biglietti di Stato, o di banche di emissione accettati nelle pubbliche Casse come danaro, e con quei titoli del Debito pubblico del Regno ed obbligazioni descritti in apposita nota visibile presso tutte le Direzioni d'artiglieria e dipendenti uffici staccati.

Tali titoli ed obbligazioni saranno ragguagliati al valore di borsa del giorno antecedente a quello in cui verrà operato il deposito.

7. I depositi presso la Cassa della Direzione ove ha luogo l'incanto e la presentazione delle ricevute dei depositi fatti nelle sezioni di tesoreria potranno farsi dalle ore 9, alle ore 11,30, e dalle 15 alle 17 di tutti i giorni non festivi, dal giorno della pubblicazione del presente avviso, e nel giorno dell'incanto stesso fino a che non sia ancora suonata l'ora stabilita per l'apertura dell'asta.

Quindi alle ore 10 del giorno fissato per l'aggiudicazione cessa definitivamente l'accettazione dei depositi per concorrere alla provvista in parola, nè si accettano reclami in proposito.

Le ora dette ricevute non dovranno essere inchiuse nell'offerta ma fatte pervenire in buste separate o presentate nelle ore sopra indicate.

8. Gli accorrenti possono presentare le loro offerte all'asta, ovvero farle anche pervenire direttamente per mezzo della posta o consegnarle personalmente o farle consegnare all'ufficio appaltante anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta.

9. Non si terrà alcun conto delle offerte se non saranno presentate o non giungeranno all'ufficio appaltante prima dell'apertura dell'incanto e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra e presentata la ricevuta del medesimo.

10. Le offerte potranno anche essere presentate sino all'ora fissata per l'asta ed anche seduta stante, purchè non sia ancora cominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

11. Si avverte che a tutti coloro che avranno presentato offerta senza essere risultati aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito.

12. A coloro invece che solo avessero fatto il deposito in tesoreria senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura la pratica di svincolo.

13. Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore se i mandatari non esibiscono, in originale autentico od in copia autentica, l'atto di procura speciale.

14. Saranno considerate nulle le offerte che non siano firmate e suggellate e quelle che contengono riserve e condizioni.

15. Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulla tassa di bollo sono valide per gli effetti giuridici in rapporto dell'asta, ma saranno denunciate alle autorità competenti per l'applicazione delle penalità stabilite.

16. Sono nulle le offerte fatte in via telegrafica e telefonica.

17. Le spese d'asta, di registro, di copie ed altre relative sono a carico del deliberatario.

Bologna, 19 gennaio 1923.

Il relatore
G. Gozzi.

7083 — A credito.

Direzione d'artiglieria del laboratorio pirotecnico in Bologna

AVVISO D'ASTA

con deliberamento definitivo nella prima seduta a senso dell'art. 87-A) del regolamento di contabilità generale

SI FA NOTO

che nel giorno 20 febbraio 192 , alle ore 10 si procederà in Bologna nel locale della Direzione suddetta situata nel viale Enrico Panzacchi n. 2 (fra Porta d'Azeglio e Porta Castiglione), avanti il direttore, a pubblico incanto, a partiti segreti per l'appalto della seguente provvista, da farsi alla dipendente sezione staccata di Capua.

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI

Lotto unico.

Tavole di pioppo del n. 1.

(Spessore da m|m 42 a 45, lunghezza non minore di m. 2,60, la larghezza da m|m 270 a 290), mq. 4000.

Prezzo parziale L. 12.

Importo della provvista L. 48.000.

Somma per cauzione L. 4800.

Termine utile per la consegna e luogo d'introduzione

La consegna del legname si farà alla sezione staccata di Capua nel termine di giorni 40 decorrenti dal giorno successivo a quello in cui sarà pervenuta al provveditore l'avviso dell'approvazione del contratto.

1. Le condizioni di appalto sono visibili tutti i giorni nelle ore d'ufficio presso la Direzidne predetta nel locale suindicato.

2. Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare offerte scritte su carta filigranata col bollo ordinario di L. 2,40 firmate e chiuse in piego sigillato.

3. Il ribasso deve essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti, da pronunciarsi seduta stante, dall'autorità che presiede all'asta.

Quando il ribasso sia indicato anche in cifre e vi sia discrepanza fra la somma segnata in cifre e quella scritta in tutte lettere, l'offerta è valida per la somma espressa in lettere.

4. Il deliberamento avrà luogo definitivamente, seduta stante, in questo primo ed unico incanto, quand'anche non vi sia che un solo offerente e seguirà a favore dell'aspirante che avrà offerto sull'importo totale della provvista un maggior ribasso di un tanto per cento unico per tutta la provvista.

5. I depositi possono farsi presso la Cassa della Direzione ove ha luogo l'incanto o alle Delegazioni del tesoro presso le Sezioni di tesoreria aventi sede nella città ove è pubblicato il presente avviso.

Saranno validi anche i depositi che saranno stati accettati in altre Delegazioni del tesoro del Regno.

6. I detti depositi saranno fatti in moneta metallica od in biglietti di Stato, o di Banche di emissione accettati nelle pubbliche Casse come danaro, e con nei titoli del debito pubblico del Regno ed obbligazioni descritti in apposita nota visibile presso tutte le Direzioni di artiglieria e dipendenti uffici staccati.

Tali titoli ed obbligazioni saranno ragguagliati al valore di borsa del giorno antecedente a quello in cui verrà operato il deposito.

7. I depositi presso la Cassa della Direzione ove ha luogo lo incanto e la presentazione delle ricevute dei depositi fatti nelle sezioni di tesoreria potranno farsi dalle ore 9 alle ore 11.30 e dalle 15 alle 17 di tutti i giorni non festivi, dal giorno della pubblicazione del presente avviso, e nel giorno dell'incanto stesso fino a che non sia ancora suo ata l'ora stabilita per l'apertura dell'asta.

Quindi alle ore 10 del giorno fissato per l'aggiudic zione cessa definitivamente l'accettazione dei depositi per concorrere alla provvista in parola, nè si accettano reclami in proposito.

Le ora dette ricevute non dovranno essere inchiuse nell'offerta ma fatte pervenire in buste separate o presentate nelle ore sopra indicate.

8. Gli accorrenti possono presentare le loro offerte all'asta, ovvero farle anche pervenire direttamente per mezzo della posta o consegnarle personalmente o farle consegnare all'ufficio appaltante, anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta.

9. Non si terrà alcun conto delle offerte se non saranno presentate o non giungeranno all'Ufficio appaltante prima dell'apertura dell'incanto e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra e presentata la ricevuta del medesimo.

10. Le offerte potranno anche essere presentate sino all'ora fissata per l'asta ed anche seduta stante, purchè non sia ancora cominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

11. Si avverte che a tutti coloro che avranno presentato offerta senza essere risultati aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito.

12. A coloro invece che solo avessero fatto il deposito in tesoreria senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura la pratica di svincolo.

13. Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore, se i mandatari non esibiscono, in originale autentico od in copia autentica, l'atto di procura speciale.

14. Saranno considerate nulle le offerte che non siano firmate e suggellate e quelle che contengono riserve e condizioni.

15. Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulla tassa di bollo sono valide per gli effetti giuridici in rapporto dell'asta, ma saranno denunciate alle autorità competenti per l'applicazione delle penalità stabilite.

16. Sono nulle le offerte fatte in via telegrafica e telefonica.

17. Le spese d'asta, di registro, di copie ed altre relative sono a carico del deliberatario.

Bologna, 20 gennaio 1923.

Il relatore
G. Gozzi.

7089 — A credito.

UFFICIO SPECIALE DELLE ACQUE PUBBLICHE

N° 9383

Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici

Vista la istanza 2 Novembre 1620 della Ditta Pericle Marcazzan fu Angelo corredata da progetto di pari data a firma dell'Ingegnere Tarcisio Biasin intesa ad ottenere la concessione di derivare dalla Roggia dei Molini a sua volta derivata dal torrente Alpone, in Comune S. Giovanni Ilarone (Provincia di Vicenza) moduli 1.42 di acqua per produrre col salto di m. 2.06 la potenza di HP. 3.90 per azionare una sega da legnami, restituendo le acque nella stessa Roggia e nel territorio dello stesso Comune di S Giovanni Ilarone;

Visti gli atti dell'esperita istruttoria ai sensi del R. Decreto 9 Ottobre 1919 N°.2161 e del Reg. approvato con R. D. 14 Agosto, 1920 N°. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni d'acque pubbliche durante la quale non furono prodotti reclami od opposizioni;

Considerato che la chiesta concessione deve decorrere dal 16 maggio 1921, data dell'autorizzazione provvisoria accordata per iniziare la costruzione delle opere;

Visto il disciplinare sottoscritto dal Sig. Pericle Marcazzan in data 16 marzo 1922 presso l'Ufficio del Genio Civile di Vicenza Rep. N°,235 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione ;

Su conforme parere del Consiglio Superiore delle Acque come da voto N°. 264 reso nell'adunanza del 19 Luglio 1921 :

Visti il R. D. Legge 9 ottobre 1919 N°. 2161 ed il Regolamento approvato con R D 14 agosto 1970, N°. 1285 sulle derivazioni ed utilizzazioni d'acque pubbliche;

Di concerto col Ministro delle Finanze ,

DECRETA

Art. 1°. — Salvo i diritti dei terzi, è cocesso alla Ditta Pericle Marcazzan di derivare dalla Roggia dei Molini a sua volta derivata dal torrente Alpone in Comune di S. Giovanni Ilarone (Prov,

di Vicenza) mod. 1.42 d'acqua per produrre col salto di m. 2.06 la potenza di HP 4 in cifra tonda, per azionare una sega da legnami, restituendo le acque nella stessa roggia nel territorio del detto Comune di S. Giovanni Ilarione.

Art. 2°. — La concessione è accordata per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 18 maggio 1921 data dell'autorizzazione provvisoria ad iniziare la costruzione delle opere, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 16 marzo 1922 e verso il pagamento del canone annuo di L. 12.00 (lire dodici).

Art. 3° — L'introito della suindicata prestazione annua sarà imputato al Cap, 7 quello stato di previsione dell'entrata pel corrente esercizio finanziario, e ai Cap, corrispondenti per esercizi futuri.

L'Ingegnere Capo del Genio Civile di Vicenza è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma 13 ottobre 1922

IL MINISTRO

ft°. Riccio

Registrato alla Corte dei Conti

Addì 21 ottobre 1922 Reg. 32 LL. PP. Fog. 12641

ft°. Coop

Ministero dei Lavori Pubblici

Ufficio Speciale Acque Pubbliche

Per copia conforme: Il Capo dell'Ufficio

ft°. Alajno Alfredo.

DISCIPLINARE

Art°. 1°. — Quantità ed uso dell,acqua da derivare.

La quantità d'acqua da derivare dalla destra della Roggia dei Molini in Comune di S. Giovanni Ilarione al mappale N°. 567 Sez. A Fog. 1°. viene fissata in moduli 1.42 e sarà utilizzata per produrre forza motrice per azionare una sega.

Art. 2°. — Dislivello del pelo d'acqua fra la presa e la restituizione. Il dislivello fra il pelo d'acqua alla presa e alla restituizione è di ml. 2.32 dai quali detraendo ml. 2.06 utilizzati pel salto restano ml 026 assorbiti dalla pendenza sul tratto del nuovo canale a valle della ruota da installarsi, sino all'emissione dell'acqua sul vecchio alveo della Roggia dei molini.

Art. 3°. — Dislivello e forza nominale in base alla quale viene fissato il canone. Il dislivello fra i peli morti del canale a monte e a valle dei meccanismi è di ml. 2.06. In conseguenza a tale dislivello ed alla portata di mon. 1.42 si ha la forza nominale di HP. 3.90 (1.42 X 2.06) e in cifra tonda HP. 4.

75

Art. 4°. — Luogo e presa dell'acqua. La presa dell'acqua viene effettuata dalla destra della Roggia dei Molini in Comune di S. Giovanni Ilarione in corrispondenza al mappale N°. 567 Sez, A Foglio 1°. Tale presa viene eseguita mediante deviazione dell attuale corso della Roggia.

Art. 5° — Edificio regolatore della portata. In corrispondenza alla presa sarà ricavato uno sfioratore, e in continuità una paratoia di scarico. Tale sfioratore della lunghezza di ml. 1 00 Sarà sopra elevato dal fondo della quantità muraria a garantire alla derivazione la portata di md. 1.42. Le eventuali acque stramazzanti da tale sfioratore saranno ritornate alla Roggia dei Molini subito a valle della ruota idraulica.

Art. 6 — Luogo e modalità dello scarico. Le acque azionante la ruota idraulica dopo un percorso di circa ml. 100 su canale nuovo ritornano sul vecchio alveo della Roggia dei Molini.

Art. 7° — Garanzie da osservarsi. Sono a carico della Ditta concessionaria la manutenzione in perfetto stato delle opere murarie adibite all'uso della derivazione.

La Ditta concessionaria sarà in oltre responsabile per gli eventuali danni derivanti dalla derivazione dei terreni adiacenti, e dovrà rispettare le esistenti consuetudini in merito all'uso delle acque della Roggia in dipendenza di diritti esistenti per irrigazione e povrà osservare quanto è disposto dall'art. 6 del Reg. 2 11 — 1914 N°. 1486 per la applicazione della legge 4 — 3 — 1877 N°. 3706 sulla pesca fluviale e lacunale,

Vicenza 9 dicembre 1922

6614— A pagamento

CITAZIONE
per pubblici proclami

Dinanzi al signor pretore del mandamento di Oderzo a richiesta del sig. Rebecca Antonio fu Timoteo di Salgareda coi proc e dom. avv. prof. Lattes a A. Biscaro di Treviso e G. Manfren di Oderzo;

Premesso che il fabbricato rurale in Salgareda sez. A, foglio VI mappale n. 166 di ettari 0,08,70 erroneamente alla sua recente costruzione fu allibrato in censo anzichè al solo richiedente (che ne è unico proprietario, per averla costruita a totale sua cura e a proprie spese), anche ad altre 30 persone perchè comproprietarie, fra tutto, di ventuna centesime parti del terreno su cui il fabbricato sorse, mentre dette 30 persone sono irreperibili;

Ritenuto che il competente R. tribunale civile penale di Conegliano con decreto 15 gennaio 1921 ha autorizzato la citazione delle medesime per pubblici proclami mediante inserzione nel giornale ufficiale del Regno.

Io sottoscritto ufficiale giudiziario addetto alla R. pretura del mandamento di Oderzo in applicazione

ho citato

1. Burei o Burrei Giovanni Battista fu Luigi.
2. Burei o Burrei Ernesto fu Luigi.
3. Burei o Burrei Giovanni fu Giovanni.
4. Burei o Burrei Maria fu Giovanni.
5. Burei o Burrei Caterina fu Giovanni.
6. Burei o Burrei Luigi fu Giovanni.
7. Burei o Burrei Giuseppe fu Giovanni.
8. Burei o Burrei Dante fu Giovanni.
9. Burei o Burrei Luigi fu Antonio.
10. Burei o Burrei Maria fu Antonio.
11. Burei o Burrei Amelia fu Antonio.
12. Martina Elena fu Matteo.
13. Martina Angelo fu Matteo.
14. Martina Antonio fu Matteo.
15. Martina Margherita fu Matt.
16. Martina Clementina fu Matt.
17. Martina Maria fu Matteo.
18. Martina Giuseppe fu Matteo.
19. Martina Costante fu Matteo
20. Menegazzi Giuseppina di Pietro.
21. Menegazzi Giuseppe di Pietro.
22. Martina Amedeo fu Clemente.
24. Martina Edoardo fu Clemente.
25. Via Maria fu Costante.
26. Menegazzi Pietro fu Valentino.
27. Lorenzon Stella fu Giovanni.
28. Franzin Angelo di Costante.
29. Menegazzi Pietro fu Valentino.
30. Fagnol Lucia fu Antonio.

Tutti già residenti e ora domiciliati a Salgareda a comparire dinanzi il sig. pretore del mandamento di Oderzo alla udienza del giorno 2 marzo 1923, ore 10, perchè in loro contraddittorio o contumacia sia giudicato con sentenza provvisoriamente eseguibile:

1° competere esclusivamente a Rebecca Antonio fu Timoteo la piena proprietà del fabbricato rurale al mapp. 166, foglio 6°, sez. A, in comune di Salgareda, e ordinarsi la conseguente conforme correzione delle allibrazioni censuarie con cancellazione dalle stesse del nome dei convenuti si come proprietari che come usufruttuari;

2° compensarsi le spese di causa ove non siavi opposizione alla domanda; condannarsi gli opponenti alle spese ove opposizione vi sia.

Tale citazione io sottoscritto ufficiale giudiziario ho oggi 23 gennaio 1923 notificato ai convenuti suindicati mediante trasmissione di un originale della stessa da me ufficiale giudiziario sottoscritta al Giornale ufficiale del Regno per la sua inserzione.

L'ufficiale giudiziario
Alessio Izzo.

7087 — A pagamento.

ESTRATTO
di domanda per cambiamento di cognome

—

Il sottoscritto presidente degli Istituti ospitalieri e annessa amministrazione del Brefotrofio provinciale di Bergamo

rende noto

che in esecuzione di analoga deliberazione del Consiglio ospitaliero ha presentato domanda a S. M. il Re d'Italia nell'intento di ottenere che l'esposto Istrioni Francesco inscritto nei registri di nascita del comune di Bergamo sotto la data 6 giugno 1908 sia autorizzato ad assumere in cambio del proprio, il cognome di « Cantamesse ».

Che con decreto 17 luglio 1922, S. E. il ministro di grazia e giustizia autorizzò le pubblicazioni prescritte dall'art. 121 del R. decreto 15 novembre 1865 n. 2602 per l'ordinamento dello stato civile.

Che, nel mentre si ottempera a tali formalità, si invita chiunque creda di avere un interesse contrario all'accoglimento della domanda su riferita a farvi opposizione entro il termine di mesi 4 mediante atto di usciere notificato a S. E. il ministro di grazia e giustizia a sensi dell'art. 122 del sopra citato R. decreto 15 novembre 1865.

Il presidente
Giuseppe Rosetti.

7071 — A credito Art. 8450 C.

Tumino Raffaele, gerente — Lario Peruzy, direttore — Tipografia delle Mantellate.